

# Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)

del 9 giugno 1986 (Stato 7 settembre 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 32a<sup>bis</sup>, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoverso 3, 41a capoverso 2, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 e 63 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPamb);<sup>2</sup> e gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque,<sup>4</sup> ordina:

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

#### Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

- a.<sup>5</sup> proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo dagli effetti dannosi o molesti derivanti dall'utilizzazione di sostanze pericolose per l'ambiente (sostanze pericolose) e
- b. limitare, a titolo preventivo, il carico inquinante provocato dalle sostanze pericolose.

#### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza regola:

- a. la valutazione della compatibilità delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti con l'ambiente e

RU 1986 1254

<sup>1</sup> RS 814.01

<sup>2</sup> Nuovo testo del cma 1 giusta il n. II 9 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

<sup>3</sup> RS 814.20

<sup>4</sup> Nuovo testo del comma 2 giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

b.<sup>6</sup> l'utilizzazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che possono mettere in pericolo l'ambiente o, attraverso esso, l'uomo.

<sup>2</sup> La presente ordinanza vale per le sostanze radioattive solo se causano effetti biologici dovuti alle loro proprietà chimiche e non alle radiazioni emesse.

<sup>3</sup> Per la limitazione delle emissioni provenienti da impianti che inquinano l'aria vale l'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>7</sup> contro l'inquinamento atmosferico; per le acque di scarico vale l'ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>8</sup> sulla protezione delle acque (OPAc).<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Per il trasporto delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti vale la legislazione sui trasporti per posta, ferrovia, strada, aria, battello e sugli impianti di trasporto in condotta. Per il traffico di rifiuti si applicano inoltre gli articoli 30f e 30g della legge sulla protezione dell'ambiente.<sup>10</sup>

### Art. 3<sup>11</sup> Deroghe in favore della difesa integrata

Per il materiale destinato alla difesa integrata il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il Dipartimento federale dell'economia può, con l'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento), stabilire deroghe alla presente ordinanza.

## Sezione 2: Definizioni

### Art. 4 Sostanze, prodotti, oggetti, derivati

<sup>1</sup> Sono considerate sostanze:

- a. le sostanze di base (materie prime e altre sostanze naturali non modificate, sostanze chimicamente omogenee) che, in virtù di loro proprietà chimiche, provocano un effetto biologico diretto o indiretto o
- b. le miscele semplici che non sono state confezionate per un impiego determinato e che, in virtù di loro proprietà chimiche, provocano un effetto biologico diretto o indiretto.

<sup>2</sup> Sono considerate materie prime le sostanze naturali estratte dalla natura. Parificati alle materie prime sono i rifiuti che:

- a. sono riciclati e,
- b. in virtù di loro proprietà chimiche, provocano un effetto biologico diretto o indiretto.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>7</sup> RS **814.318.142.1**

<sup>8</sup> RS **814.201**

<sup>9</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS **814.201**).

<sup>10</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>3</sup> Sono considerati prodotti:

- a. le sostanze o le miscele che sono state trasformate o composte per un impiego determinato;
- b. le sostanze che sono fornite con un nome di fantasia, vale a dire non con il loro nome chimico o con la loro usuale designazione commerciale.

<sup>4</sup> Sono considerati oggetti quelli d'uso e di consumo finiti, prodotti industrialmente o artigianalmente che sono stati trattati con sostanze o prodotti o ne contengono come componente in modo tale che loro proprietà chimiche possono provocare un effetto biologico diretto o indiretto.

<sup>5</sup> Sono considerate derivati le sostanze che si sviluppano per trasformazione chimica o biochimica nell'ambiente o in caso di deposito.

#### **Art. 5** Sostanze vecchie e nuove

<sup>1</sup> Sono considerate sostanze vecchie quelle che:

- a. figurano nella seconda edizione 1985 della lista dei veleni (classe di tossicità 1) dell'Ufficio federale della sanità pubblica;
- b. figurano nella lista pubblicata dalla Comunità europea sulle sostanze chimiche esistenti sul mercato (EINECS)<sup>12</sup>, o
- c. durante il periodo compreso fra il 1975 e il 1984 sono state fornite, in modo documentato, in una quantità complessiva superiore a 500 kg.

<sup>2</sup> Tutte le altre sono considerate sostanze nuove.

#### **Art. 6** Fabbricante, importatore, commerciante

<sup>1</sup> È considerato fabbricante chiunque, a titolo professionale o commerciale:<sup>13</sup>

- a. estrae materie prime;
- b. produce sostanze a partire da materie prime;
- c. produce sostanze con processi chimici o biologici;
- d. mescola sostanze o prodotti o ne modifica in altro modo la composizione, o
- e. fabbrica oggetti.

<sup>2</sup> Gli importatori che importano sostanze, prodotti o oggetti a titolo professionale o commerciale sono equiparati ai fabbricanti.<sup>14</sup>

<sup>3</sup> È considerato commerciante chiunque a titolo professionale o commerciale si procura presso un fornitore indigeno sostanze, prodotti o oggetti e li fornisce a sua volta senza averli modificati. Se modifica il nome della sostanza, del prodotto o

<sup>12</sup> Fonte di consultazione: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

dell'oggetto oppure se li fornisce sotto il proprio nome, il commerciante è considerato fabbricante.<sup>15</sup>

#### **Art. 7** Mercì commerciabili

<sup>1</sup> Sono considerati mercì commerciabili le sostanze, i prodotti e gli oggetti destinati alla fornitura o all'uso a titolo professionale o commerciale nella propria azienda.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> I divieti d'importazione delle mercì commerciabili, di cui agli allegati 3 e 4, non valgono, se dette mercì sono solo lavorate ulteriormente o imballate altrimenti in Svizzera e riesportate nella loro totalità.

#### **Art. 8** Fornitura, propaganda, offerta

<sup>1</sup> È considerata fornitura la consegna a terzi in Svizzera, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e la spedizione in visione.

<sup>2</sup> Sono equiparate alla fornitura la propaganda e l'offerta in vista della consegna a terzi in Svizzera.

## **Capitolo 2: Dovere di osservare un comportamento ecologico**

#### **Art. 9<sup>17</sup>** Dovere generale di diligenza

<sup>1</sup> Chi utilizza sostanze, prodotti o oggetti è tenuto a provvedere affinché essi non possano mettere in pericolo l'ambiente o, attraverso esso, l'uomo. Detto dovere di diligenza vale anche in rapporto ai rifiuti che ne derivano.

<sup>2</sup> Egli deve seguire le misure protettive che figurano sull'imballaggio e sulla scheda di dati di sicurezza nonché le istruzioni per l'uso e attenersi alle disposizioni degli allegati 3 e 4.

#### **Art. 10** Apporto moderato nell'ambiente

<sup>1</sup> Le sostanze, i prodotti e gli oggetti possono essere introdotti direttamente nell'ambiente solo nella misura indispensabile al raggiungimento dello scopo.

<sup>2</sup> A tal fine occorre:

- a. usare apparecchi che permettano un impiego tecnicamente appropriato e specifico;
- b. prendere misure per evitare che le sostanze arrivino inutilmente nelle zone limitrofe o nelle acque;
- c. prendere misure per evitare che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi siano inutilmente minacciati.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>3</sup> I prodotti possono essere introdotti direttamente nell'ambiente soltanto in rapporto alle utilizzazioni menzionate dal fabbricante.<sup>18</sup>

## **Capitolo 3: Compiti particolari del fabbricante**

### **Sezione 1: Limitazioni e divieti**

#### **Art. 11**

Il fabbricante è tenuto al rispetto delle limitazioni e dei divieti fissati negli allegati 3 e 4.

### **Sezione 2: Controllo autonomo**

#### **Art. 12**          Principio

<sup>1</sup> Il fabbricante può fornire una sostanza, un prodotto o un oggetto solo quando:

- a. ne ha valutato la compatibilità con l'ambiente e
- b.<sup>19</sup> è arrivato alla conclusione legittima che la loro utilizzazione conforme alle indicazioni che figurano sull'imballaggio, nelle istruzioni per l'uso ed eventualmente nella scheda di dati di sicurezza non può mettere in pericolo né l'ambiente né, attraverso esso, l'uomo.

<sup>2</sup> Il fabbricante non deve eseguire il controllo autonomo se fornisce materie prime ad un altro fabbricante senza averle sostanzialmente modificate. Se le fornisce in altro modo, deve procedere ad una valutazione secondo l'articolo 14.

#### **Art. 13**          Valutazione delle sostanze nuove

<sup>1</sup> Il fabbricante deve valutare una sostanza nuova sotto i seguenti aspetti:

- a. come si degrada, si accumula, si trasforma e si diffonde in ambiente vivente e non vivente;
- b. gli effetti sui microorganismi, sulla flora, sulla fauna e su interi ecosistemi e
- c. gli effetti indiretti a lungo termine sull'uomo attraverso l'ambiente.

<sup>2</sup> Egli deve procurare i dati e gli altri documenti necessari alla valutazione della compatibilità con l'ambiente.

<sup>3</sup> Egli deve riassumere la documentazione, in particolare i risultati dei singoli esami, e presentarla insieme alla sua valutazione della sostanza in un rapporto (rapporto della compatibilità con l'ambiente).

<sup>4</sup> Se fra la sostanza esaminata e la sostanza destinata alla fornitura esistono differenze nel grado di purezza o nella composizione, il fabbricante deve assicurarsi

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

che il risultato della sua valutazione sia trasferibile alla sostanza che sarà fornita. Deve consegnare il risultato dei suoi accertamenti nel rapporto della compatibilità con l'ambiente.

#### **Art. 14** Valutazione delle sostanze vecchie

Il fabbricante di una sostanza vecchia deve almeno:

- a.<sup>20</sup> procurarsi i dati pertinenti e accessibili sulle proprietà di tale sostanza;
- b. ...<sup>21</sup>
- c. per quanto possibile, valutare detti dati ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1.

#### **Art. 15** Accertamenti supplementari per sostanze vecchie

<sup>1</sup> Se vi è motivo di ritenere che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, una sostanza vecchia, i suoi derivati o i suoi rifiuti possano mettere in pericolo l'ambiente o, attraverso esso, l'uomo, il Dipartimento ordina accertamenti supplementari o una valutazione secondo l'articolo 13.<sup>22</sup> Allo scopo accorda al fabbricante un termine congruo.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può ordinare accertamenti supplementari e la valutazione secondo l'articolo 13 segnatamente per:

- a. le sostanze prodotte in grandi quantità;
- b. le sostanze o i derivati che non si degradano nell'ambiente o solo difficilmente oppure che si concentrano in una catena alimentare;
- c. le sostanze che già in deboli concentrazioni o dosi possono essere nocive per la flora o la fauna oppure
- d. le sostanze che, insieme ad altre sostanze, aumentano il loro effetto deleterio nei confronti dell'ambiente (sinergismo).

#### **Art. 16** Valutazione dei prodotti e degli oggetti

<sup>1</sup> Nella valutazione, il fabbricante di un prodotto o di un oggetto deve almeno tener conto:<sup>23</sup>

- a.<sup>24</sup> delle indicazioni che figurano sull'imballaggio, nelle istruzioni per l'uso e sulla scheda di dati di sicurezza dei prodotti di partenza nonché delle ulteriori informazioni del fornitore;
- b. dei risultati di eventuali accertamenti sperimentali compiuti sul prodotto o sull'oggetto;
- c.<sup>25</sup> dei risultati delle proprie ricerche e delle proprie esperienze.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>21</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>2</sup> Se la documentazione esistente non è sufficiente, il fabbricante deve richiedere ulteriori informazioni o procedere egli stesso ad accertamenti.

2bis ...<sup>26</sup>

<sup>3</sup> Se produce egli stesso la sostanza utilizzata nella fabbricazione di un prodotto o di un oggetto, il fabbricante deve valutare detta sostanza conformemente agli articoli 13, 14 o 15.

<sup>4</sup> Se c'è motivo di ritenere che l'azione combinata di più sostanze sia sensibilmente più deleteria per l'ambiente o, attraverso esso, per l'uomo, il fabbricante deve procedere ai necessari accertamenti.

#### **Art. 17** Fabbricante successivo

Il fabbricante può rinunciare in parte o totalmente alla valutazione, se:

- a. la sostanza, il prodotto o l'oggetto è già stato valutato per il previsto impiego e per il modo di eliminarlo da un altro fabbricante a patto che disponga dei risultati di quest'ultimo, e
- b. può provare che non ci sono differenze di rilievo nel grado di purezza fra la sostanza, il prodotto o l'oggetto da lui fabbricato e quello dell'altro fabbricante e che l'impiego e il modo di eliminazione previsti sono gli stessi.

#### **Art. 18** Nuova valutazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti

Il fabbricante deve procedere ad una nuova valutazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti o completare quella esistente quando:

- a. sono forniti per un altro impiego;
- b. sono impiegati in altro modo;
- c. sono impiegati in quantità sensibilmente superiori rispetto al passato;
- d. insorgono differenze nella natura e nella quantità delle impurità tali da poter influire negativamente sulla compatibilità con l'ambiente o
- e. la compatibilità con l'ambiente, a causa delle esperienze derivanti dall'impiego pratico o a causa di nuovi dati o in base a nuove conoscenze, deve essere valutata altrimenti.

### **Sezione 3: Dichiarazione e autorizzazione di messa in commercio**

#### **Art. 19** Dichiarazione delle sostanze

<sup>1</sup> Il fabbricante di una sostanza deve comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio<sup>27</sup> (Ufficio federale) il risultato del controllo autonomo delle:

<sup>26</sup> Introdotto dal n. II 6 dell'O del 17 ott. 2001 (RU 2001 3294). Abrogato dal n. I 7 dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4037).

- a. sostanze nuove, prima di fornirle come tali o come componenti di prodotti od oggetti;
  - b. vecchie sostanze, per le quali, su ordine del Dipartimento, ha proceduto ad accertamenti supplementari o alla valutazione secondo l'articolo 13 (art. 15);
  - c. sostanze già dichiarate, ma che è tenuto a valutare nuovamente (art. 18).
- <sup>2</sup> Il fabbricante deve indicare almeno i dati secondo l'allegato 2.1. Deve pure fornire spontaneamente ulteriori dati nella misura in cui sono necessari per la valutazione della compatibilità con l'ambiente e dei provvedimenti da prendere.
- <sup>3</sup> Inoltre, al momento della dichiarazione, deve presentare:
- a. il rapporto della compatibilità con l'ambiente (art. 13 cpv. 3);
  - b.<sup>28</sup> la scheda di dati di sicurezza, se è prescritta (art. 35 cpv. 2);
  - c. i documenti, che comprovano i dati.
- <sup>4</sup> L'Ufficio federale può esigere che il fabbricante presenti:
- a. le perizie scientifiche esistenti;
  - b. il verbale completo degli esami;
  - c. campioni della sostanza;
  - d.<sup>29</sup> le indicazioni che figurano sull'imballaggio nonché il materiale pubblicitario disponibile.
- <sup>5</sup> Per le sostanze nuove o per quelle che devono essere sottoposte a nuova valutazione, che fornisce esclusivamente per l'impiego nella ricerca e nello sviluppo in quantità non superiori a una tonnellata all'anno, il fabbricante deve presentare unicamente le indicazioni che figurano sull'imballaggio.<sup>30</sup> In casi giustificati, l'Ufficio federale può chiedere la documentazione completa.

## Art. 20 Sostanze non assoggettate all'obbligo di dichiarazione

<sup>1</sup> La dichiarazione non è necessaria per le sostanze nuove o per quelle da sottoporre a nuova valutazione che:

- a.<sup>31</sup> di per sé o in quanto componenti di un prodotto o di un oggetto, già sottostanno all'obbligo d'autorizzazione in virtù dell'articolo 22 della presente ordinanza, in virtù dell'ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>32</sup> ordinanza sulla messa in commercio di concimi sui concimi (OCon), dell'ordinanza del

<sup>27</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 678).

<sup>32</sup> RS 916.171. Nuova espressione giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sui concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

26 gennaio 1994<sup>33</sup> sugli alimenti per animali o dell'ordinanza del 23 giugno 1999<sup>34</sup> sui prodotti fitosanitari<sup>35</sup>;

- b.<sup>36</sup> vengono aggiunte esclusivamente a derrate alimentari per migliorarne il valore nutritivo oppure come additivi (art. 6 e 8 dell'O sulle derrate alimentari del 1° mar. 1995<sup>37</sup>).
- c. sono impiegate esclusivamente in prodotti farmaceutici;
- d. sono prodotti di polimerizzazione, di policondensazione o di poliaddizione superiore. costituiti per meno del 2 % del peso da un monomero in forma legata considerato come sostanza nuova o composti dai soli elementi carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto;
- e. sono fornite ad un altro fabbricante unicamente come prodotto intermedio in vista dell'ulteriore trasformazione chimica;
- f. sono fornite in piccole quantità e per un periodo limitato ad una cerchia scelta allo scopo di studiarne le proprietà, di esaminarne l'idoneità e di verificarne i processi di produzione.

<sup>2</sup> In casi giustificati, il Dipartimento può esigere la dichiarazione delle sostanze secondo il capoverso 1 lettere b–f.

#### **Art. 21**<sup>38</sup> Dichiarazione dei concimi

<sup>1</sup> Il fabbricante deve dichiarare i seguenti concimi all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) prima di fornirli per utilizzazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'OCon<sup>39</sup>; sono esclusi i concimi per i quali il Dipartimento federale dell'economia prevede un'eccezione all'obbligo di notifica giusta l'articolo 19 capoverso 2 OCon:

- a. composto, digestato e acqua di processo provenienti da impianti che lavorano annualmente più di 100 t di materiale compostabile o fermentabile;
- b. prodotti ottenuti da scarti animali;
- c. concimi minerali;
- d. concimi organici e organico-minerali;
- e. concimi con oligoelementi;
- f. additivi per concimi;

<sup>33</sup> [RU 1994 708, 1999 303 n. I 18. RU 1999 1780 art. 29]. Vedi ora l'O del 26. mag. 1999 (RS 916.307).

<sup>34</sup> RS 916.161

<sup>35</sup> Nuova espressione giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161). È stato tenuto conto di detta mod. in tutto il presente testo.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta l'art. 440 n. 2 dell'O del 1° mar. 1995 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.02).

<sup>37</sup> RS 817.02

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O 26 mar. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

<sup>39</sup> RS 916.171

- g. prodotti compostanti;
- h. prodotti per ammendare il suolo;
- i. colture di microrganismi per il trattamento del suolo, delle sementi o delle piante;
- j. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale;
- k. miscele dei concimi e dei prodotti di cui alle lettere a-j;
- l. prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

<sup>2</sup> Ai fini della dichiarazione è necessario inoltrare la documentazione conformemente all'articolo 20 OCon. La dichiarazione deve inoltre indicare tutti gli altri dati necessari affinché l'UFAG possa giudicare se i requisiti di cui all'allegato 4.5 sono rispettati.

<sup>3</sup> L'UFAG può chiedere che il fabbricante presenti:

- a. campioni del concime;
- b. le indicazioni che figurano sull'imballaggio, le istruzioni per l'uso nonché l'eventuale scheda di dati di sicurezza e il materiale pubblicitario disponibile.

## Art. 22 Autorizzazione di messa in commercio

<sup>1</sup> Il fabbricante può fornire i seguenti prodotti e oggetti solo se è titolare di un'autorizzazione di messa in commercio:

Prodotto, oggetto	Autorità che rilascia l'autorizzazione
a. Prodotti per la protezione del legno	Ufficio federale
b. <sup>40</sup> Prodotti fitosanitari <sup>41</sup>	UFAG
c. <sup>42</sup> Vernici antivegetative («Antifoulings»)	Ufficio federale

<sup>2</sup> Insieme alla domanda d'autorizzazione, il fabbricante deve fornire:<sup>43</sup>

- a. il nome con il quale intende fornire il prodotto o l'oggetto;
- b. i dati completi sulla composizione e sulle proprietà del prodotto e dell'oggetto, sulle proprietà delle sostanze attive e di altri componenti significanti per l'ambiente come pure sugli impieghi e i modi di eliminazione previsti;

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 gen. 1997, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 697).

<sup>41</sup> Nuova espressione giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161). È stato tenuto conto di detta mod. in tutto il presente testo.

<sup>42</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

- c.<sup>44</sup> la prova che le sostanze contenute sono idonee agli impieghi indicati sull'imballaggio e che, in caso di impiego e modi di eliminazione conformi alle indicazioni, esse non possono mettere in pericolo né l'ambiente né, attraverso esso, l'uomo;
- d.<sup>45</sup> le indicazioni che figurano sull'imballaggio, le istruzioni per l'uso nonché l'eventuale scheda di dati di sicurezza e il materiale pubblicitario disponibile;
- e.<sup>46</sup> le schede di dati di sicurezza delle sostanze contenute, se sono prescritte (art. 35 cpv. 2).

<sup>3</sup> Su richiesta dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, il fabbricante è tenuto a presentare:

- a. le perizie scientifiche esistenti;
- b. il verbale completo degli esami;
- c. campioni del prodotto o dell'oggetto;
- d.<sup>47</sup> le indicazioni che figurano sull'imballaggio, le istruzioni per l'uso nonché l'eventuale scheda di dati di sicurezza e il materiale pubblicitario disponibile;
- e.<sup>48</sup> le schede di dati di sicurezza delle sostanze contenute, se sono prescritte (art. 35 cpv. 2).

<sup>4</sup> Se i documenti presentati non sono sufficienti, l'autorità che rilascia l'autorizzazione può esigere che il fabbricante proceda ad esperimenti, prove e valutazioni supplementari e gliene comunichi i risultati.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale, con l'approvazione della Stazione federale di ricerche d'economia e di genio rurale di Tänikon, accorda l'autorizzazione a mettere in commercio i prodotti per la protezione del legno destinati ad essere impiegati come rivestimento o verniciature nelle stalle, nelle dispense del latte e nei depositi di foraggio.

<sup>6</sup> L'autorità che rilascia l'autorizzazione può, con l'approvazione dell'Ufficio federale, esimere dall'obbligo d'autorizzazione determinati prodotti e oggetti, se sono forniti in quantità irrilevanti o solo per impieghi di minore importanza.

<sup>7</sup> L'autorizzazione di mettere in commercio i prodotti fitosanitari (cpv. 1 lett. b) destinati ad uso agricolo è integrata al controllo secondo gli articoli 158, 160, 161 e 164 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>49</sup> sull'agricoltura (L'Agr). La procedura è retta dall'ordinanza sui prodotti fitosanitari del 23 giugno 1999<sup>50, 51</sup> Per la valutazione della compatibilità con l'ambiente, il fabbricante deve fornire i dati secondo i capoversi 2 a 4 del presente articolo.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

48 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

49 **RS 910.1**

50 **RS 916.161**

51 Nuovo testo della prima e seconda frase giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS **916.161**).

<sup>8</sup> Per valutare la compatibilità con l'ambiente degli usi minori di prodotti fitosanitari è applicabile l'articolo 9b dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sui prodotti fitosanitari.<sup>52</sup>

#### **Art. 23** Domicilio, succursale

Il fabbricante può dichiarare un sostanza, un prodotto o un oggetto o presentare una domanda d'autorizzazione solo se ha il suo domicilio o una succursale in Svizzera.

#### **Art. 24** Successione dei diritti

<sup>1</sup> La dichiarazione e l'autorizzazione di messa in commercio sono personali.

<sup>2</sup> Il successore di un dichiarante deve chiedere la trascrizione presso l'ufficio di dichiarazione, il successore di un titolare di autorizzazione presso l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

#### **Art. 25** Seconda dichiarazione e seconda autorizzazione

<sup>1</sup> Il fabbricante (fabbricante successivo) che intende fornire sostanze, prodotti o oggetti, deve dichiararli di nuovo, anche se sono già stati dichiarati da un altro fabbricante (fabbricante precedente). Se il prodotto o l'oggetto è soggetto ad autorizzazione, il fabbricante successivo ha pure lui bisogno di un'autorizzazione di messa in commercio.

<sup>2</sup> L'ufficio di dichiarazione o l'autorità che rilascia l'autorizzazione può rinunciare ai dati del fabbricante successivo alla condizione che questi provi che:

- a. il fabbricante precedente lo autorizza a far uso dei suoi dati, o
- b. sulla base di altri dati, si tratta della stessa identica sostanza, prodotto o oggetto.

<sup>3</sup> L'ufficio di dichiarazione o l'autorità che rilascia l'autorizzazione tiene conto d'ufficio dei fatti generalmente noti circa la sostanza, il prodotto o l'oggetto.

#### **Art. 26** Forma

Il fabbricante è tenuto a presentare all'ufficio di dichiarazione o all'autorità che rilascia l'autorizzazione i documenti principali in una delle lingue ufficiali o in inglese.

#### **Art. 27** Tutela del segreto d'affari

Chi presenta la dichiarazione o la domanda di autorizzazione di messa in commercio, se, per motivi di tutela del segreto, non è a conoscenza di determinati dati, deve far in modo che il suo fornitore li presenti direttamente all'ufficio di dichiarazione o all'autorità che rilascia l'autorizzazione.

<sup>52</sup> Introdotta dal n. II 2 dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5421).

**Art. 28** Contenuto dell'autorizzazione di messa in commercio

<sup>1</sup> L'autorità rilascia l'autorizzazione di messa in commercio solo per impieghi determinati.

<sup>2</sup> Definisce nell'autorizzazione le indicazioni minime che devono figurare sull'imballaggio e nelle istruzioni per l'uso.<sup>53</sup>

<sup>3</sup> Può limitare la durata di validità dell'autorizzazione di messa in commercio.

**Art. 29** Nuovi dati

<sup>1</sup> Il fabbricante di una sostanza, prodotto o oggetto dichiarato o autorizzato deve informare l'ufficio di dichiarazione o l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione se:

- a. dopo una nuova valutazione (art. 18) constata che i dati che aveva fornito all'autorità non valgono più o non corrispondono più al livello attuale delle conoscenze;
- b. cambia il nome del prodotto o dell'oggetto.

<sup>2</sup> Se modifica la composizione di una sostanza, di un prodotto o di un oggetto dichiarato, a tal punto che la valutazione potrebbe risulterne influenzata, il fabbricante deve dichiarare di nuovo la sostanza, il prodotto o l'oggetto.

<sup>3</sup> Se modifica la composizione di una sostanza, di un prodotto o di un oggetto autorizzato, il fabbricante deve comunicarlo all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di messa in commercio. Questa decide se una nuova autorizzazione è necessaria.

**Art. 30** Modificazione e ritiro dell'autorizzazione di messa in commercio

L'autorità subordina l'autorizzazione di messa in commercio a ulteriori oneri, la vincola a nuove condizioni. la limita nel tempo o la ritira, se:

- a. l'aveva accordata sulla base di dati fallaci da parte del fabbricante;
- b. il titolare dell'autorizzazione non munisce il prodotto o l'oggetto delle diciture prescritte o se, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, continua a propagare dati fallaci;
- c. le condizioni per l'autorizzazione non sono più adempiute o
- d. esperienze scientifiche o pratiche in Svizzera dimostrano che, tutto considerato, nuove sostanze servono altrettanto bene allo scopo perseguito, pur essendo nettamente meno inquinanti.

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

## Sezione 4: Svolgimento delle indagini

### Art. 31 Requisiti per esami e ricerche<sup>54</sup>

<sup>1</sup> Il fabbricante deve garantire che il programma degli esami, lo svolgimento dei singoli esami e i metodi impiegati come pure la valutazione dei risultati degli esami corrispondono ai livelli attuali della scienza e della tecnica.

<sup>2</sup> Chi, nell'ambito di una procedura di dichiarazione o di autorizzazione di messa in commercio, presenta a un'autorità i risultati di esami che sono stati eseguiti in laboratorio o in condizioni esterne al fine di acquisire dati sulle proprietà o sulla sicurezza di sostanze o prodotti, deve:

- a. allegare ai risultati una dichiarazione scritta, rilasciata dal responsabile della direzione degli esami, secondo la quale gli esami sono stati eseguiti in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio; e
- b. presentare un elenco o un attestato delle autorità competenti, nazionali o estere, dal quale risulti che le installazioni nelle quali sono stati eseguiti gli esami rispettano i principi delle buone prassi di laboratorio.<sup>55</sup>

<sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica:

- a. agli esami di fertilizzanti soggetti a dichiarazione giusta l'articolo 21 capoverso 1 lettera c;
- b. agli esami dell'efficacia.<sup>56</sup>

### Art. 32<sup>57</sup> Requisiti per le installazioni per le prove

<sup>1</sup> Un'azienda in Svizzera che dispone di installazioni nelle quali possono essere eseguiti esami in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio e che desidera essere iscritta con queste sue installazioni nell'elenco nazionale e ottenere un attestato deve farne richiesta all'Ufficio federale. L'iscrizione nell'elenco e la consegna dell'attestato vengono effettuate dopo che l'Ufficio federale ha controllato e confermato che le installazioni per le prove rispettano tali principi.

<sup>2</sup> L'azienda deve informare immediatamente l'Ufficio federale se:

- a. le condizioni nelle installazioni per le prove cambiano sostanzialmente; oppure
- b. le installazioni per le prove non vogliono più rispettare i principi delle buone prassi di laboratorio.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), d'intesa con il Dipartimento e tenendo conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale, disciplina:

- a. i principi delle buone prassi di laboratorio;
- b. le procedure per controllare il rispetto di tali principi;

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>55</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

- c. l'informazione sugli esiti dei controlli, segnatamente la loro iscrizione in un registro nazionale pubblico, il quale non deve contenere dati confidenziali, nonché la consegna dell'attestato.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale coordina la sua attività nel settore delle buone prassi di laboratorio con le rispettive attività dell'Ufficio federale della sanità pubblica e dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).<sup>58</sup>

### **Art. 33** Istruzioni dell'Ufficio federale

Se necessario, l'Ufficio federale pubblica istruzioni sul controllo autonomo, sulla valutazione della compatibilità con l'ambiente nonché sulla redazione delle indicazioni che devono figurare sull'imballaggio, delle istruzioni per l'uso e della scheda di dati di sicurezza.<sup>59</sup> Sente dapprima la commissione di esperti (art. 66) e le cerchie interessate.

### **Art. 34** Aggiornamento e conservazione dei documenti

<sup>1</sup> Fintanto che fornisce la sostanza, il prodotto o l'oggetto, il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati significanti sotto il profilo ecologico.

<sup>2</sup> Il fabbricante deve conservare, per almeno 10 anni dall'ultima fornitura, insieme al risultato, anche i documenti più importanti che hanno servito alla valutazione o provvedere perché siano disponibili. L'obbligo di conservare campioni e reperti dura fintanto che il loro stato ne permette la valutazione.

## **Sezione 5: Informazione dell'acquirente.**

### **Art. 35<sup>60</sup>** Principio

<sup>1</sup> Il fabbricante che intende fornire sostanze, prodotti o oggetti deve indicare il nome commerciale e il proprio nome sull'imballaggio o su un'etichetta apposta sull'imballaggio o sull'oggetto. Nel caso di prodotti deve aggiungere l'impiego per il quale sono destinati e le istruzioni per l'uso (art. 37). Se si tratta di prodotti soggetti ad autorizzazione, deve indicare anche il numero d'iscrizione a registro nonché il tenore e la denominazione delle sostanze attive.

<sup>2</sup> Se si tratta di sostanze pericolose per l'ambiente ai sensi dell'allegato 1.1, il fabbricante deve:

- a. etichettarne l'imballaggio (art. 36); e
- b. se necessario, fornire una scheda di dati di sicurezza (art. 38).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>3</sup> Nel caso di prodotti per i quali si prevedono utilizzazioni o modi di eliminazione che possono mettere in pericolo l'ambiente, il fabbricante deve indicare sull'imballaggio o su un'etichetta apposta sull'imballaggio i pericoli per l'ambiente e le misure protettive; tali indicazioni devono essere redatte in almeno due lingue ufficiali ed essere chiare e ben leggibili.

<sup>4</sup> Sull'imballaggio delle sostanze, dei prodotti o degli oggetti, il fabbricante può aggiungere i pittogrammi e le informazioni di cui all'allegato 1.2 per segnalare pericoli o misure protettive particolari. Se nell'allegato figura un determinato pittogramma, il fabbricante non può impiegarne altri, a meno che non dimostri che il pittogramma da lui impiegato è in uso a livello internazionale.

<sup>5</sup> Le indicazioni non devono dare adito ad errori o confusione.

<sup>6</sup> Per sostanze, prodotti e oggetti determinati, gli allegati 3 e 4 prevedono ulteriori disposizioni sull'informazione dell'acquirente.

<sup>7</sup> Per il trasporto, le prescrizioni della presente ordinanza relative all'etichettatura delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti sono considerate adempite se gli imballaggi interni sono etichettati conformemente alle stesse e quelli esterni (imballaggi per il trasporto) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 capoverso 4.

#### **Art. 36<sup>61</sup>** Etichettatura di sostanze pericolose per l'ambiente

<sup>1</sup> Sull'imballaggio delle sostanze pericolose per l'ambiente devono figurare, in modo chiaramente leggibile e duraturo, le seguenti indicazioni:

- a. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta oppure il nome d'uso corrente;
- b. il nome e l'indirizzo completo, compreso il numero di telefono, del fabbricante;
- c. in almeno due lingue ufficiali, le diciture standard per indicare rischi specifici (frasi R), i consigli di sicurezza per l'utilizzazione (frasi S) e, se necessario, il pittogramma «N pericoloso per l'ambiente» (Allegato 1.1).

<sup>2</sup> Le indicazioni devono figurare direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta. Se le indicazioni figurano su un'etichetta, questa deve essere apposta almeno su un lato dell'imballaggio e aderirvi fortemente, in modo che le indicazioni possano essere lette orizzontalmente quando l'imballaggio è posato in modo normale.

<sup>3</sup> Il capoverso 1 non si applica ai cosmetici giusta l'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>62</sup> sugli oggetti d'uso e neppure agli agenti terapeutici.

#### **Art. 37** Istruzioni per l'uso

<sup>1</sup> Le istruzioni per l'uso devono comportare segnatamente:

- a. le norme per il dosaggio;

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>62</sup> RS 817.04

- b. indicazioni sull'immagazzinamento, sulla neutralizzazione e sull'eliminazione.

<sup>2</sup> Le norme per il dosaggio devono indicare la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l'effetto voluto. Se nell'uso, in casi isolati, il giusto dosaggio dipende da circostanze particolari, le norme per il dosaggio devono menzionarlo e indicare le quantità massime e minime ammesse.

<sup>3</sup> Le indicazioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o su un foglio allegato. Devono essere ben leggibili e redatte in almeno due lingue ufficiali.<sup>63</sup>

#### **Art. 38<sup>64</sup>** Scheda di dati di sicurezza

<sup>1</sup> Il fabbricante deve fornire a chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze pericolose per l'ambiente una scheda di dati di sicurezza al più tardi al momento della prima fornitura della sostanza pericolosa e, su desiderio di quest'ultimo, anche in occasione di ulteriori forniture (art. 8 cpv. 1). Il DFI, d'intesa con il Dipartimento, può prevedere deroghe per le sostanze pericolose per l'ambiente per le quali, secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale, non occorre fornire una scheda di dati di sicurezza.

<sup>2</sup> La scheda di dati di sicurezza deve essere fornita gratuitamente nella lingua ufficiale desiderata dal destinatario. Previa intesa, può essere fornita anche in un'altra lingua.

<sup>3</sup> Il DFI, d'intesa con il Dipartimento, regola la fornitura di nuove schede di dati di sicurezza i cui contenuti hanno subito modifiche importanti.

<sup>4</sup> La scheda di dati di sicurezza deve contenere le indicazioni necessarie per la protezione dell'ambiente. Contiene parimenti le indicazioni necessarie per la protezione della vita e della salute ai sensi dell'articolo 48b dell'ordinanza del 19 marzo 1983<sup>65</sup> sui veleni.

<sup>5</sup> Il DFI, d'intesa con il Dipartimento, definisce le indicazioni necessarie e la forma della scheda di dati di sicurezza. Tiene conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale.

#### **Art. 39** Pubblicità

<sup>1</sup> Il fabbricante non ha il diritto né di stampare sull'imballaggio né di usare a scopo pubblicitario indicazioni su una sostanza, un prodotto o un oggetto che potessero trarre in inganno circa la compatibilità con l'ambiente o minimizzare i pericoli o indurre ad impieghi e modi di eliminazione non appropriati. In particolare sono vietate affermazioni non meglio precisate quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico», «innocuo per le acque».

<sup>2</sup> È vietato fare pubblicità a sostanze classificate pericolose per l'ambiente giusta l'allegato 1.1 senza richiamare nel contempo l'attenzione sulla loro classificazione.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>65</sup> RS 813.01

<sup>66</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

**Art. 40<sup>67</sup>** Informazione dell'acquirente all'estero

Sull'imballaggio o sull'etichetta delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che vengono esportati devono figurare i seguenti dati:

- a. il nome del fabbricante;
- b. la designazione chimica o commerciale;
- c. se del caso, diciture che indichino i pericoli per l'ambiente e le misure protettive (art. 35 cpv. 3 e 36 cpv. 1 lett. c).

**Art. 41** Disposizioni dell'Ufficio federale

<sup>1</sup> Per le sostanze, i prodotti o gli oggetti non sottoposti ad autorizzazione, l'Ufficio federale può disporre che il fabbricante attiri, con diciture o altre indicazioni, l'attenzione dell'acquirente sul fatto che detta sostanza, prodotto o oggetto, a causa di una sua proprietà, di un suo impiego, di un suo modo di eliminazione o delle quantità usate, può mettere in pericolo l'ambiente o, attraverso esso, l'uomo. Può stabilire la forma e il contenuto delle indicazioni.

<sup>2</sup> Può esigere che le diciture o altre indicazioni non appropriate o fallaci siano tolte.

<sup>3</sup> Prima di prendere la sua decisione sente il fabbricante.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale gli fissa un termine congruo.

**Capitolo 4: Compiti particolari del commerciante****Art. 42** Principio

Il commerciante può propagandare o offrire sostanze, prodotti o oggetti solo per gli impieghi e i modi di eliminazione indicati dal fabbricante.

**Art. 42a<sup>68</sup>** Scheda di dati di sicurezza

<sup>1</sup> Il commerciante deve fornire a chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze pericolose per l'ambiente una scheda di dati di sicurezza al più tardi al momento della prima fornitura della sostanza pericolosa e, su desiderio di quest'ultimo, anche in occasione di ulteriori forniture (art. 8 cpv. 1) se tale scheda è necessaria giusta l'articolo 38.

<sup>2</sup> Per la fornitura valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 38 capoversi 2 e 3.

**Art. 43<sup>69</sup>** Informazione dell'acquirente

<sup>1</sup> Il commerciante non può modificare le indicazioni del fabbricante sull'imballaggio, nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di dati di sicurezza.

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>68</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>2</sup> Per l'etichettatura durante il trasporto valgono le prescrizioni dell'articolo 35 capoverso 7.

<sup>3</sup> Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 35 a 41.

#### **Art. 44**<sup>70</sup>

### **Capitolo 5: Premesse particolari per l'impiego**

#### **Art. 45** Autorizzazione speciale

<sup>1</sup> Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone qualificate o sotto la direzione di tali persone:<sup>71</sup>

- a. impiego di prodotti per la protezione del legno:
  1. in aziende che lavorano o trattano il legno;
  2. per il risanamento di edifici, o
  3. per il legno depositato all'aperto;
- b.<sup>72</sup> impiego di prodotti fitosanitari;
- c.<sup>73</sup> impiego di prodotti refrigeranti nella fabbricazione, montaggio, manutenzione ed eliminazione di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o l'ottenimento di calore.

<sup>2</sup> ...<sup>74</sup>

<sup>3</sup> Le persone qualificate devono essere titolari di un'autorizzazione speciale. Possono ottenere tale autorizzazione solo persone fisiche. L'autorizzazione viene rilasciata dal Cantone di domicilio e vale per tutta la Svizzera. Per le persone domiciliate all'estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone che accorda il permesso di lavoro; per il personale della Confederazione, dall'Ufficio federale.<sup>75</sup>

<sup>4</sup> Chi intende ottenere un'autorizzazione speciale, deve dimostrare, sottoponendosi ad un esame, di conoscere:

- a. le basi dell'ecologia;
- b. la legislazione in materia di protezione dell'ambiente e delle acque;
- c. la compatibilità con l'ambiente, l'efficacia e le modalità d'impiego delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti di cui si serve;
- d. gli apparecchi che impiega;
- e. le misure per proteggere l'ambiente.

<sup>70</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>73</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 1981).

<sup>74</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 1981).

<sup>5</sup> Il Dipartimento designa gli uffici incaricati degli esami e ne regola la procedura. Può riconoscere esami che sono stati eseguiti presso le scuole o nel quadro della formazione professionale.

<sup>6</sup> Per la preparazione dell'esame possono essere organizzati corsi. Il Dipartimento stabilisce l'organizzazione, il programma d'insegnamento e la durata dei corsi; nel farlo tiene conto delle infrastrutture didattiche esistenti.

#### **Art. 46** Autorizzazione d'impiego

<sup>1</sup> Un'autorizzazione d'impiego è necessaria per:

Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione
a. L'impiego di prodotti per la lotta contro i roditori nell'agricoltura, salvoché per il proprio fabbisogno privato	Cantone; per impieghi su scala regionale o più vasta, con l'approvazione dell'Ufficio federale e dell'UFAG
b. Lo spargimento e lo spruzzamento di sostanze, prodotti o oggetti dall'aria	Lo spargimento e lo spruzzamento di sostanze, prodotti o oggetti dall'aria

<sup>2</sup> L'autorizzazione d'impiego è accordata quando non c'è da temere che l'impiego previsto metta in pericolo l'ambiente. È di durata limitata e vale per uno spazio geografico determinato.

<sup>3</sup> Solo persone fisiche domiciliate in Svizzera o ditte con la sede in Svizzera possono presentare una domanda d'autorizzazione.

<sup>4</sup> Quando compete ad un'autorità federale rilasciare l'autorizzazione, prima di decidere essa sente l'autorità cantonale interessata e le comunica poi la sua decisione.

## **Capitolo 6: Compiti delle autorità**

### **Sezione 1: Verifica del controllo autonomo, della dichiarazione e delle domande d'autorizzazione**

#### **Art. 47** Verifica del controllo autonomo

<sup>1</sup> L'Ufficio federale esige che il fabbricante verifichi la sua documentazione e le misure prese e, se necessario, che le completi o le rettifichi o che proceda ad ulteriori indagini, quando c'è motivo di credere che, per sostanze, prodotti o oggetti che saranno forniti:

- i principi del controllo autonomo non sono stati applicati (art. 12);
- una nuova valutazione necessaria secondo l'articolo 18 non è stata fatta o
- le disposizioni sul modo di eseguire le indagini (art. 31 e 34) non sono state rispettate.

<sup>2</sup> Allo scopo l'Ufficio federale fissa un termine congruo.

<sup>3</sup> Per i prodotti e gli oggetti sottoposti ad autorizzazione decide l'autorità che rilascia l'autorizzazione.

<sup>4</sup> L'autorità può vietare la fornitura della sostanza, del prodotto o dell'oggetto in questione, se il fabbricante non ottempera alla decisione entro il termine prescritto.

<sup>5</sup> Se verifica le schede di dati di sicurezza, l'Ufficio federale è tenuto a coordinare la sua attività, per quanto necessario, con l'Ufficio federale della sanità pubblica e con i Cantoni.<sup>76</sup>

#### **Art. 48** Verifica della dichiarazione di una sostanza

L'Ufficio federale verifica, per le sostanze soggette a dichiarazione (art. 19), se:

- a. i dati secondo l'articolo 19 capoversi 2 e 3 sono completi;
- b. non esistono contraddizioni con risultati già noti di sostanze uguali o comparabili;
- c.<sup>77</sup> il rapporto sulla compatibilità con l'ambiente corrisponde alla scheda di dati di sicurezza che deve essere eventualmente redatta;
- d.<sup>78</sup> le indicazioni che figurano sull'imballaggio e nella scheda di dati di sicurezza corrispondono ai risultati degli esami; e
- e.<sup>79</sup> la classificazione e l'etichettatura sono corrette secondo i criteri dell'allegato 1.1.

#### **Art. 49** Verifica della dichiarazione di un prodotto o di un oggetto

<sup>1</sup> L'ufficio di dichiarazione verifica, per i prodotti e gli oggetti sottoposti a dichiarazione (art. 21), se:

- a. i dati secondo l'articolo 21 capoverso 2 sono completi e
- b. le disposizioni degli allegati 3 e 4 sono rispettate.

<sup>2</sup> Se la verifica dà adito a contestazioni, l'ufficio di dichiarazione comunica il risultato al dichiarante e all'Ufficio federale.

#### **Art. 50** Verifica delle domande d'autorizzazione di messa in commercio di prodotti e di oggetti

<sup>1</sup> L'autorità che rilascia l'autorizzazione verifica, per i prodotti e gli oggetti sottoposti ad autorizzazione di messa in commercio (art. 22), se:

- a. i dati sugli impieghi e i modi di eliminazione previsti sono completi;
- b. le esigenze dell'articolo 22 capoverso 2 sono adempiute e

<sup>76</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>79</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

- c. i provvedimenti indicati dal richiedente sono sufficienti per prevenire conseguenze deleterie per l'ambiente e, attraverso esso, per l'uomo.

<sup>2</sup> L'autorità che rilascia l'autorizzazione segue le istruzioni dell'Ufficio federale (art. 33). La collaborazione dell'Ufficio federale è retta dall'articolo 41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente.<sup>80</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>81</sup>

#### **Art. 51** Verifica dello svolgimento delle indagini

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, l'ufficio di dichiarazione e l'autorità che rilascia l'autorizzazione, previa informazione del fabbricante, possono:

- a. ricontrollare sperimentalmente i risultati degli esami;
- b. verificare il procedimento seguito dal fabbricante in Svizzera per l'esame e la valutazione della compatibilità con l'ambiente o chiedere alle autorità estere che effettuino una tale verifica.

<sup>1bis</sup> In casi motivati, segnatamente quando i dati dell'esame sono di particolare importanza o sussistono dubbi in merito al rispetto dei principi delle buone prassi di laboratorio:

- a. l'ufficio di dichiarazione o l'autorità che rilascia l'autorizzazione può esigere dalle autorità competenti, nazionali od estere, l'esecuzione di una verifica dell'esame (auditing) nell'installazione per le prove;
- b. l'Ufficio federale esegue un auditing di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, nazionali o estere.<sup>82</sup>

<sup>2</sup> Su richiesta, il fabbricante e l'azienda presso la quale deve essere effettuato l'auditing devono mettere a disposizione dell'ufficio che procede alla verifica tutti i dati necessari alla valutazione della compatibilità con l'ambiente o del rispetto dei principi delle buone prassi di laboratorio e permettergli l'accesso ai locali nei quali sono effettuati e valutati gli esami.<sup>83</sup>

<sup>3</sup> Le spese possono essere messe a carico del fabbricante e dell'azienda presso la quale ha luogo la verifica, se dalla stessa risultano indicazioni erranee.<sup>84</sup>

#### **Art. 52<sup>85</sup>** Competenze particolari

Se una sostanza, un prodotto o un oggetto è sottoposto all'obbligo di dichiarazione o soggetto ad autorizzazione unicamente in base ad altri disposti legali, spetta agli uffici di dichiarazione rispettivamente alle autorità che rilasciano le autorizzazioni

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

<sup>81</sup> Abrogato dal n. II 9 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

<sup>82</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

designati da detti disposti verificare se le disposizioni degli allegati 3 e 4 sono rispettate. La collaborazione dell'Ufficio federale è retta dall'articolo 41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente.

#### **Art. 52<sup>a</sup>**<sup>86</sup>

### **Sezione 2: Sorveglianza all'importazione e all'esportazione**

#### **Art. 53**

<sup>1</sup> Gli uffici doganali controllano, prelevando campioni o su richiesta dell'Ufficio federale, se le sostanze, i prodotti o gli oggetti rispondono alle disposizioni della presente ordinanza. Se constatano infrazioni possono trattenere la merce o respingerla al confine.

<sup>2</sup> Su richiesta degli uffici doganali le autorità cantonali procedono a controlli.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può chiedere all'Amministrazione federale delle dogane di comunicargli i dati che figurano nella dichiarazione di dogana delle sostanze, dei prodotti o degli oggetti importati o esportati. necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

### **Sezione 3: Sorveglianza del mercato**

#### **Art. 54**          Principio

<sup>1</sup> Le autorità cantonali controllano, prelevando campioni a caso, le sostanze, i prodotti e gli oggetti che si trovano sul mercato nonché, su richiesta dell'Ufficio federale, quelli che si trovano presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori che li impiegano a titolo professionale o commerciale.<sup>87</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale provvede ai controlli nelle unità amministrative della Confederazione.

#### **Art. 55**          Svolgimento dei controlli

<sup>1</sup> Le autorità di controllo verificano se:

- a. la composizione dei prodotti e degli oggetti non viola le disposizioni degli allegati 3 e 4;
- b.<sup>88</sup> le disposizioni degli allegati 3 e 4 relative alle indicazioni che figurano sull'imballaggio, alle istruzioni per l'uso e alla scheda di dati di sicurezza sono rispettate;

<sup>86</sup> Introdotta dal n. II 6 dell'O del 17 ott. 2001 (RU **2001** 3294). Abrogata dal n. I 7 dell'O del 18 ago. 2004 (RU **2004** 4037).

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

- c. le diciture e le altre indicazioni (art. 41) ordinate dall'Ufficio federale sono state apposte;
  - d. le ulteriori esigenze degli allegati 3 e 4 relative a singoli componenti di prodotti e oggetti sono adempiute.
  - e.<sup>89</sup> le prescrizioni dell'articolo 39 sulla pubblicità sono rispettate.
- <sup>2</sup> Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede disposizioni derogatorie, il prelevamento di campioni è retto dall'ordinanza del 4 giugno 1984<sup>90</sup> sul prelevamento di campioni di derrate alimentari e di oggetti d'uso e consumo.
- <sup>3</sup> Se il controllo dà adito a contestazioni, l'autorità di controllo ne informa l'Ufficio federale e l'autorità incaricata, in virtù dell'articolo 57, della decisione.
- <sup>4</sup> L'autorità di controllo informa l'Ufficio federale se, in casi non contemplati dagli allegati 3 e 4, constatata che mancano indicazioni sull'imballaggio, nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di dati di sicurezza o che tali indicazioni non sono conformi allo scopo oppure se il controllo dà altrimenti adito a osservazioni.<sup>91</sup>

#### **Art. 56**            Controlli particolari dell'autorità che rilascia l'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorità che rilascia l'autorizzazione provvede affinché, sulla base di campioni presi a caso, si verifichi che le condizioni fissate nell'autorizzazione di messa in commercio siano adempite. In particolare occorre verificare:<sup>92</sup>

- a. la composizione dei prodotti e degli oggetti e il loro tenore in componenti significanti sotto il profilo ecologico;
- b.<sup>93</sup> le indicazioni che figurano sull'imballaggio, le istruzioni per l'uso e la scheda di dati di sicurezza.

<sup>2</sup> Se il controllo dà adito a contestazioni, l'autorità che rilascia l'autorizzazione ne informa l'Ufficio federale e l'autorità competente del Cantone nel quale il fabbricante o il commerciante è domiciliato o ha la sua sede sociale.

#### **Art. 57**            Decisioni

<sup>1</sup> L'autorità competente del Cantone nel quale il fabbricante o il commerciante è domiciliato o ha la sua sede sociale decide i provvedimenti del caso, controllo risulta che disposizioni della presente ordinanza concernenti la fornitura sono state violate.

<sup>2</sup> Per i prodotti e gli oggetti sottoposti ad autorizzazione decide l'autorità che rilascia l'autorizzazione.

<sup>89</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>90</sup> RS **817.94**

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

**Art. 58** Materiale per le prove e spese

<sup>1</sup> Il fabbricante deve mettere gratuitamente a disposizione dell'autorità i campioni di sostanze, prodotti o oggetti necessari per le prove di controllo.

<sup>2</sup> Se dal controllo, risulta che disposizioni della presente ordinanza sono state violate, il responsabile ne sopporta le spese. L'autorità di controllo gli addebita direttamente le spese mediante fattura.

<sup>3</sup> L'autorità di controllo sostiene le spese per il controllo dei campioni che non danno adito a contestazioni.

**Art. 59<sup>94</sup>** Sorveglianza secondo la legislazione in materia di agricoltura

I controlli sono eseguiti secondo:

- a. l'OCon<sup>95</sup>, per quanto riguarda i concimi (art. 21 cpv. 1 lett. c);
- b.<sup>96</sup> l'ordinanza sui prodotti fitosanitari del 23 giugno 1999<sup>97</sup>, per i prodotti fitosanitari (art. 22 cpv. 1 lett. b).

**Sezione 4: Ulteriori compiti dei Cantoni****Art. 60<sup>98</sup>** Promovimento e sorveglianza del comportamento ecologico

<sup>1</sup> I Cantoni promuovono il comportamento ecologico (art. 9 e 10). Provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l'impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; assicurano il finanziamento di detta consulenza.

<sup>2</sup> I Cantoni sorvegliano il comportamento ecologico (art. 9 e 10) e provvedono affinché le disposizioni sulle autorizzazioni speciali (art. 45) e sulle autorizzazioni d'impiego (art. 46) siano osservate, a meno che la competenza non spetti ad un ufficio federale.

<sup>3</sup> I Cantoni possono disporre che i detentori di aziende agricole, forestali o orticole situate in una regione inquinata:

- a. ricorrano alla consulenza tecnica per impiegare in modo ecologico i concimi ed i prodotti fitosanitari;
- b. mettano a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.

<sup>4</sup> Se i Cantoni introducono l'obbligo ai sensi del capoverso 3, esso vale anche per le aziende private e pubbliche che mantengono superfici verdi nelle regioni in questione.

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 678).

<sup>95</sup> RS **916.171**

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS **916.161**).

<sup>97</sup> RS **916.161**

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1992 (RU **1992** 1749).

**Art. 61** Sorveglianza delle disposizioni degli allegati 3 e 4

<sup>1</sup> Oltre al mercato (art. 54 a 59) i Cantoni sorvegliano che le disposizioni degli allegati 3 e 4 concernenti la fabbricazione, l'impiego e l'eliminazione siano osservate, a meno che la competenza non spetti a un ufficio federale.

<sup>2</sup> Inoltre i Cantoni eseguono i compiti che gli allegati 3 e 4 assegnano loro espressamente.

**Sezione 5: Acquisizione, trattamento e comunicazione di dati****Art. 62** Rilevazioni

<sup>1</sup> Il Dipartimento ordina le rilevazioni necessarie per valutare il carico inquinante di una determinata sostanza, prodotto o oggetto (art. 44 cpv. 1 e art. 46 cpv. 2 e 3 della legge sulla protezione dell'ambiente).

<sup>2</sup> Il fabbricante e il commerciante che in base al capoverso 1 o alle disposizioni degli allegati 3 e 4 devono fornire dati possono farli riunire da un ufficio centrale. L'Ufficio federale è autorizzato a prendere visione di ogni singola comunicazione.

<sup>3</sup> Il Dipartimento può rendere pubblici i dati rilevati, se:

- a. non soggiacciono al segreto d'affari o di fabbricazione di un fabbricante o di un commerciante, o
- b. per la pubblicazione, sono presentati in modo tale da escludere illazioni su dati che soggiacciono al segreto d'affari o di fabbricazione di un fabbricante o di un commerciante.

**Art. 63** Carattere confidenziale dei dati

<sup>1</sup> L'autorità competente per l'esecuzione della presente ordinanza tratta in modo confidenziale i dati che presentano un interesse degno di essere protetto.

<sup>2</sup> È segnatamente considerato degno di essere protetto l'interesse del fabbricante alla tutela del suo segreto d'affari o di fabbricazione.

<sup>3</sup> Chi invia documenti all'autorità deve indicare quali dati vuole che siano mantenuti segreti.

<sup>4</sup> L'autorità esamina se l'interesse fatto valere è degno di essere protetto. qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto. Se la valutazione a cui giunge è in disaccordo con la richiesta presentata da chi ha fornito l'informazione, l'autorità gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto. L'autorità può rendere pubblici i dati in questione solo dopo che la decisione è passata in giudicato.

<sup>5</sup> I dati che figurano sulla scheda di dati di sicurezza non sono in nessun caso confidenziali.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

**Art. 64** Raccolta di dati della Confederazione; accesso e coordinazione

<sup>1</sup> Su richiesta, gli uffici federali e le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della presente ordinanza comunicano all'Ufficio federale i dati che hanno rilevato in base alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale provvede al trattamento dei dati e coordina la sua raccolta di dati con quella del Centro di documentazione tossicologica (art. 18 della L del 21 mar. 1969 sui veleni<sup>100</sup>).

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può chiedere che gli vengano comunicati i seguenti dati su sostanze, prodotti e oggetti, se sono necessari per l'esecuzione della presente ordinanza:

- a. i dati rilevati dall'Ufficio federale della sanità pubblica in virtù della legislazione sui veleni;
- b.<sup>101</sup> i dati rilevati dall'Ufficio federale e dalle Stazioni di ricerche agronomiche in virtù dell'OCon<sup>102</sup>, dell'ordinanza del 26 gennaio 1994<sup>103</sup> sugli alimenti per animali e dell'ordinanza del 23 giugno 1999<sup>104</sup> sui prodotti fitosanitari;
- c. i dati sulle sostanze estranee e sui componenti nelle derrate alimentari e sulle sostanze negli oggetti d'uso rilevati dall'Ufficio federale della sanità pubblica e dall'Ufficio federale di veterinaria in virtù dell'ordinanza del 26 maggio 1936<sup>105</sup> sulle derrate alimentari e dell'ordinanza federale dell'11 ottobre 1957<sup>106</sup> concernente l'ispezione delle carni.

<sup>4</sup> Su richiesta, l'Ufficio federale comunica agli uffici federali e alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione della presente ordinanza i dati di cui hanno bisogno nell'adempimento dei loro compiti d'esecuzione nel quadro della presente ordinanza.

<sup>5</sup> Su richiesta, l'Ufficio federale comunica agli organi federali di cui al capoverso 3 i dati concernenti sostanze, prodotti e oggetti rilevati in virtù della presente ordinanza, quando detti organi federali ne hanno bisogno nell'adempimento dei loro compiti d'esecuzione.

<sup>6</sup> In casi singoli, l'Ufficio federale può comunicare ad altri organi federali dati concernenti sostanze, prodotti e oggetti, se pensa che, pur avendone bisogno per

<sup>100</sup> RS **813.0**

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 29 gen. 1997, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU **1997 697**).

<sup>102</sup> RS **916.171**

<sup>103</sup> [RU **1994 708**, **1999 303** n. I 18. RU **1999 1780** art. 29]. Vedi ora l'O del 26. mag. 1999 (RS **916.307**).

<sup>104</sup> RS **916.161**

<sup>105</sup> [CS **4 473**; RU **1948 499**, **1951 132**, **1952 905**, **1954 1415**, **1957 953** art. 120 cpv. 2 1009, **1960 318**, **1963 1198**, **1964 941 1476**, **1965 411 1316**, **1966 525**, **1967 1565**, **1969 245**, **1971 162**, **1972 373** art. 91 1977, **1973 II 962**, **1975 653 662 1436**, **1976 1718**, **1978 1585**, **1979 1760**, **1980 216 1155 1514**, **1981 1364 2004**, **1982 1966 2304**, **1983 254**, **1984 427 602 876**, **1985 633**, **1986 418 1924** n. II 1, **1987 530** art. 14 1727, **1988 800** art. 89 n. 2 1345, **1989 2365 2498**, **1991 370** allegato n. 71981 n. II 2, **1996 838** art. 37. RU **1995 1491** art. 439 lett. a]. Vedi ora l'O del 1° mar. 1995 sulle derrate alimentari (RS **817.02**).

<sup>106</sup> [RU **1957 953**, **1964 59**, **1970 159**, **1985 43**, **1987 820** n. II 2, **1988 800** art. 89 n. 3, **1991 370** allegato n. 8, **1993 920** art. 29 n. 2 3373, **1995 1666** allegato 3 n. 1. RU **1997 1121** n. III 1]

l'adempimento dei loro compiti d'esecuzione, detti organi non ne sono ancora a conoscenza.

<sup>7</sup> L'Ufficio federale può comunicare ai sensi dei capoversi 5 o 6 dati che permettono illazioni su persone solo dopo aver sentito gli interessati.

**Art. 65** Elenco delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti dichiarati e autorizzati

<sup>1</sup> Ogni ufficio di dichiarazione e ogni autorità che rilascia autorizzazioni tiene un elenco delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che sono stati dichiarati presso di loro rispettivamente ch'essi hanno autorizzato.

<sup>2</sup> L'elenco non deve contenere dati confidenziali. Può essere pubblicato nella sua totalità o in estratti e chiunque ha il diritto di prenderne visione.

## Sezione 6: Commissione di esperti in ecotossicologia

**Art. 66**

<sup>1</sup> Il Dipartimento nomina una commissione di esperti in ecotossicologia della quale fanno parte esperti di uffici federali e cantonali. della scienza e delle cerchie interessate.

<sup>2</sup> La commissione di esperti consiglia l'Ufficio federale su questioni attinenti alla chimica ecologica e all'ecotossicologia come pure su questioni generali riguardanti l'acquisizione di dati sulle sostanze, sui prodotti e sugli oggetti nonché sulla loro valutazione.

<sup>3</sup> Dà il suo parere sulle istruzioni dell'Ufficio federale ai sensi dell'articolo 33.

## Sezione 7: Emolumenti e rimedi giuridici

**Art. 67** Emolumenti

<sup>1</sup> La riscossione degli emolumenti da parte dell'Ufficio federale è retta dall'allegato 5.

<sup>2</sup> Per la riscossione degli emolumenti da parte del Laboratorio federale di prova dei materiali ed Istituto sperimentale per l'industria, genio civile, arti e mestieri di Dübendorf e da parte di quello di San Gallo nonché da parte delle stazioni federali di ricerche agronomiche valgono i rispettivi tariffari.

**Art. 68** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> La procedura di ricorso contro le decisioni di uffici federali, fondate sulla presente ordinanza è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>107</sup> sulla procedura ammi-

<sup>107</sup> RS 172.021

nistrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943<sup>108</sup> sull'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle dogane, giusta l'articolo 53 capoverso 1, può essere presentato ricorso al Dipartimento.<sup>109</sup>

## Capitolo 7: Disposizioni finali

### Sezione 1: Abrogazione o modificazione del diritto vigente

#### Art. 69 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 13 giugno 1977<sup>110</sup> sui prodotti di lavatura, sciacquatura e pulitura (O sui detersivi) è abrogata.

#### Art. 70 Modificazione del diritto vigente

1. L'ordinanza del 19 settembre 1983<sup>111</sup> sui veleni è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 2*

...

*Art. 46 cpv. 4*

...

*Art. 47 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 62 cpv. 5*

...

*Sezione 5: ...*

*Art. 75a*

...

<sup>108</sup> RS 173.110

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>110</sup> [RU 1977 1138, 1985 872]

<sup>111</sup> RS 813.01. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

*Art. 76 cpv. 1 lett. d*<sup>112</sup>

...

2. L'ordinanza del 4 febbraio 1955<sup>113</sup> sulle materie ausiliarie dell'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 4 lett. e*

...

3. Il decreto del Consiglio federale del 16 ottobre 1956<sup>114</sup> concernente la protezione delle foreste è modificato come segue:

*Titolo*

...

*Ingresso*

...

*Art. 4a*

...

*Art. 4b*

...

*Art. 4c*

...

## Sezione 2: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

**Art. 71**           Controllo autonomo

<sup>1</sup> Il fabbricante può ancora fornire senza il controllo autonomo fino al 31 dicembre 1987 le sostanze nuove e i prodotti e gli oggetti che ne contengono.

<sup>2</sup> Può ancora fornire senza il controllo autonomo fino al 31 dicembre 1989 le sostanze vecchie e i prodotti e gli oggetti che contengono unicamente sostanze vecchie.

<sup>112</sup> Questo art. ha ora un nuovo testo.

<sup>113</sup> [RU 1955 155, 1968 1453, 1972 803, 1985 466, 1986 1254, 1992 1749. RU 1994 685]

<sup>114</sup> [RU 1956 1317, 1959 1680, 1977 2325 n. I 19, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 n. 2, 1992 1749 n. II 4 2538 art. 67 lett. d. RU 1993 104 art. 42 lett. a]

**Art. 72<sup>115</sup>** Dichiarazione dei fanghi di depurazione

Conformemente all'articolo 21 il fabbricante deve dichiarare la fornitura di fanghi di depurazione che possono ancora essere utilizzati ai sensi del numero 52 capoverso 1 o del numero 53 capoverso 1 dell'allegato 4.5 se tali fanghi devono essere forniti per utilizzazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'OCon<sup>116</sup>.

**Art. 73** Autorizzazione di messa in commercio di prodotti per la protezione del legno e di prodotti fitosanitari<sup>117</sup>

<sup>1</sup> I fabbricanti, e i commercianti che in virtù dell'articolo 44 devono essere titolari di un'autorizzazione, possono continuare a fornire, per gli impieghi autorizzati, i prodotti fitosanitari e quelli per la protezione del legno autorizzati in virtù dell'ordinanza del 4 febbraio 1955<sup>118</sup> sulle materie ausiliarie a patto che detti prodotti soddisfino le disposizioni degli allegati 3 e 4.3, rispettivamente 4.4. Se un prodotto non soddisfa dette disposizioni, l'autorità ritira l'autorizzazione di messa in commercio che aveva rilasciato; essa accorda un congruo termine di transizione.

<sup>2</sup> I prodotti fitosanitari per impieghi non agricoli e i prodotti per la protezione del legno che erano già forniti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere forniti senza autorizzazione di messa in commercio fino al 31 agosto 1988; detto termine di transizione non vale per il materiale di rivestimento e di verniciatura per le stalle, le dispense e i depositi per il foraggio.

<sup>3</sup> Chi intende fornire i suoi prodotti fitosanitari anche dopo il 31 agosto 1988, deve inoltrare una domanda d'autorizzazione entro il 31 agosto 1987; chi intende fornire prodotti per la protezione del legno anche dopo il 31 agosto 1988, deve inoltrare una domanda d'autorizzazione entro il 28 febbraio 1987.

<sup>4</sup> L'autorità che rilascia l'autorizzazione accorda un'autorizzazione di messa in commercio limitata nel tempo. Stabilisce la durata della validità e gli esami complementari necessari.

<sup>5</sup> Allo scadere dell'autorizzazione di messa in commercio o se questa viene ritirata in base al risultato degli esami, il prodotto fitosanitari, rispettivamente per la protezione del legno, può ancora essere fornito fino alla fine dell'anno civile che segue il pronunciamento della decisione.

**Art. 73a<sup>119</sup>** Autorizzazione di messa in commercio di vernici antivegetative («Antifoulings»)

<sup>1</sup> I fabbricanti e i commercianti che devono essere titolari di un'autorizzazione in virtù dell'articolo 44 capoverso 2 devono inoltrare, entro il 31 dicembre 1988, una

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O 26 mar. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

<sup>116</sup> RS 916.171

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 911).

<sup>118</sup> [RU 1955 155, 1968 1453, 1972 803, 1985 466, 1986 1254, 1992 1749. RU 1994 685]

<sup>119</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 911).

domanda di messa in commercio delle vernici antivegetative che hanno già fornito prima del 1° luglio 1988.

<sup>2</sup> Se non può decidere su una domanda entro il 30 giugno 1989, l'autorità rilascia al richiedente un'autorizzazione provvisoria di messa in commercio.

<sup>3</sup> Le vernici antivegetative per le quali non è stata presentata alcuna domanda di messa in commercio o per le quali l'autorizzazione di messa in commercio è stata negata possono ancora essere fornite ai commercianti fino al 30 giugno 1989, e agli utilizzatori finali fino al 30 giugno 1990.

**Art. 74**<sup>120</sup> Scheda di dati di sicurezza, imballaggio e pubblicità

<sup>1</sup> Il fabbricante o commerciante può ancora fornire fino al 30 novembre 1999 sostanze, prodotti e oggetti la cui scheda di dati di sicurezza corrisponde alle prescrizioni del diritto previgente.

<sup>2</sup> Il fabbricante o commerciante può ancora fornire fino al 30 novembre 1999 sostanze, prodotti e oggetti la cui etichetta corrisponde alle prescrizioni del diritto previgente.

<sup>3</sup> Il fabbricante o commerciante può ancora fare pubblicità a sostanze fino al 30 novembre 1999 senza ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 39 capoverso 2.

**Art. 74a**<sup>121</sup> Buone prassi di laboratorio

La prova ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 non dev'essere fornita per i risultati degli esami iniziati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del DFI sulle buone prassi di laboratorio (art. 32 cpv. 3).

**Art. 75**<sup>122</sup> Autorizzazione speciale

<sup>1</sup> Le attività di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere a e b possono essere esercitate senza l'autorizzazione speciale fino al 31 agosto 1991.

<sup>2</sup> Le attività di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera c possono essere esercitate senza l'autorizzazione speciale fino al 31 dicembre 1992.

**Art. 75a**<sup>123</sup>

**Art. 76** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1986.

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>121</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 1981 2653).

<sup>123</sup> Introdotto dal n. II 6 dell'O del 17 ott. 2001 (RU **2001** 3294). Abrogato dal n. I 7 dell'O del 18 ago. 2004 (RU **2004** 4037).

- 1<sup>124</sup>** **Pittogrammi e diciture sull'etichetta**
  - 1.1 Classificazione, etichettatura e consigli di sicurezza obbligatori
  - 1.2 Etichettatura facoltativa
- 2<sup>125</sup>** **Dai minimali per la dichiarazione delle sostanze e per la scheda tecnica di sicurezza**
- 2a<sup>126</sup>** ...
- 3** **Ulteriori disposizioni per sostanze speciali**
  - 3.1 Composti organici alogenati
  - 3.2 Mercurio
  - 3.3<sup>127</sup> Amianto
  - 3.4<sup>128</sup> Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
  - 3.5<sup>129</sup> Sostanze stabili nell'aria
- 4** **Ulteriori disposizioni per gruppi di prodotti e oggetti**
  - 4.1 Detersivi per tessili
  - 4.2 Prodotti di pulizia
  - 4.3 Prodotti fitosanitari
  - 4.4 Prodotti per la protezione del legno
  - 4.5<sup>130</sup> Fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati<sup>131</sup>
  - 4.6 Prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti
  - 4.7 Additivi per combustibili
  - 4.8 Condensatori e trasformatori
  - 4.9 Confezioni spray
  - 4.10<sup>132</sup> Pile e accumulatori
  - 4.11 Materie plastiche
  - 4.12 Oggetti trattati contro la corrosione
  - 4.13<sup>133</sup> Vernici vegetative («Antifoulings»)

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>125</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>126</sup> Introdotto dal n. II 6 dell'O del 17 ott. 2001 (RU **2001** 3294). Abrogato dal n. I 7 dell'O del 18 ago. 2004 (RU **2004** 4037).

<sup>127</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 gen. 1989, in vigore dal 1° mar. 1989 (RU **1989** 270).

<sup>128</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1989 (RU **1989** 2420). Nuovo testo giusta il n. I I dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1345).

<sup>129</sup> Introdotto dal n. I I dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1345).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1992 (RU **1992** 1749).

<sup>131</sup> Ora: concimi

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2009).

<sup>133</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU **1988** 911).

- 4.14<sup>134</sup> Solventi
- 4.15<sup>135</sup> Prodotti refrigeranti
- 4.16<sup>136</sup> Prodotti estinguenti
- 4.17<sup>137</sup> Capsule di bottiglie, contenenti piombo

## **5 Emolumenti per le prestazioni e le decisioni dell'Ufficio federale**

<sup>134</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 1981).  
<sup>135</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 1981).  
<sup>136</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 1981).  
<sup>137</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5505).

*Allegato 1*<sup>138</sup>  
(art. 36 cpv. 3)

## **Pittogrammi, diciture e criteri di classificazione**

*Allegato 1.1*  
(art. 35 cpv. 2, art. 36)

## **Classificazione e etichettatura obbligatorie e consigli di sicurezza**

### **1 Principio**

<sup>1</sup> Le sostanze devono essere classificate come pericolose per l'ambiente sulla base di determinate caratteristiche.

<sup>2</sup> Le sostanze pericolose per l'ambiente devono essere contrassegnate conformemente alla loro classificazione mediante diciture standard che indicano i rischi specifici (frasi R; cifra 2) nonché i consigli di sicurezza (frasi S; cifra 4) e nella misura del necessario mediante il pittogramma «N pericoloso per l'ambiente» (cifra 3).

### **2 Classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose per l'ambiente**

La classificazione e l'etichettatura con indicazione dei rischi (frasi R) vengono effettuate secondo i criteri giusti l'allegato VI cifra 5 in collegamento con l'allegato III della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967<sup>139</sup> concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992<sup>140</sup> concernente la settima

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>139</sup> GU n. L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1 ss. Il testo della direttiva può essere ordinato presso l'UFCL, 3000 Berna, per contrassegno.

<sup>140</sup> GU n. L 154 del 5 giu. 1992, pag. 1 modificata dalle direttive:  
– 2/37/CEE (GU n. L 154 del 5 giu. 1992, pag. 30);  
– 2/69/CEE (GU n. L 383 del 29 dic. 1992, pag. 113);  
– 93/21/CEE (GU n. L 110 del 4 mag. 1993, pag. 20);  
– 3/72/CEE (GU n. L 258 del 16 ott. 1993, pag. 1);  
– 93/101/CEE (GU n. L 13 del 15 gen. 1994, pag. 1);  
– 93/105/CEE (GU n. L 294 del 30 nov. 1993, pag. 21);  
– 94/69/CE (GU n. L 381 del 31.12.1994, pag. 1);  
– 96/54/CE (GU n. L 248 del 30 set. 1996, pag. 1);  
– 96/56/CE (GU n. L 236 del 18 set. 1996, pag. 35);  
– 97/69/CE (GU n. L 343 del 31 dic. 1997, pag. 19).

modifica della direttiva 67/548/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

### 3 Pittogramma «N pericoloso per l'ambiente»

Le sostanze pericolose per l'ambiente devono essere contrassegnate con il seguente pittogramma conformemente alla loro classificazione secondo la cifra 2:



Pericoloso per l'ambiente

### 4 Consigli di sicurezza

<sup>1</sup> Le sostanze pericolose per l'ambiente devono eventualmente essere contrassegnate con uno o più consigli di sicurezza S35, S56, S57, S59, S60, S61 giusta l'allegato IV della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967<sup>141</sup> concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992<sup>142</sup> concernente la settima modifica della direttiva 67/548/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

<sup>2</sup> I criteri per l'assegnazione dei consigli di sicurezza sono retti dall'allegato VI cifra 6 della direttiva menzionata nel capoverso 1.

Il testo di queste direttive può essere ordinato presso l'UFCL, 3003 Berna, per contrassegno.

<sup>141</sup> GU n. L 196 del 16 ago. 1967, pagg. 1 ss. Il testo della direttiva può essere ordinato presso l'UFCL, per contrassegno.

<sup>142</sup> GU n. L 154 del 5 giu. 1992, pag. 1 modificata dalle direttive:

- 92/37/CEE (GU n. L 154 del 5 giu. 1992, pag. 30);
- 92/69/CEE (GU n. L 383 del 29 dic. 1992, pag. 113);
- 93/21/CEE (GU n. L 110 del 4 mag. 1993, pag. 20);
- 93/72/CEE (GU n. L 258 del 16 ott. 1993, pag. 1);
- 93/101/CEE (GU n. L 13 del 15 gen. 1994, pag. 1);
- 93/105/CEE (GU n. L 294 del 30 nov. 1993, pag. 21);
- 94/69/CE (GU n. L 381 del 31.12.1994, pag. 1);
- 96/54/CE (GU n. L 248 del 30 set. 1996, pag. 1);
- 96/56/CE (GU n. L 236 del 18 set. 1996, pag. 35);
- 97/69/CE (GU n. L 343 del 31 dic. 1997, pag. 19).

Il testo di queste direttive può essere ordinato presso l'UFCL, 3003 Berna, per contrassegno.

*Allegato I.2*  
(art. 35 cpv. 4)

## Etichettatura facoltativa

### 1 Indicazioni di pericolo per l'ambiente

Cifra	Pittogramma	Esempi di diciture
11	 <p>Tossico per le api</p>	<p>Non spruzzare su fiori in boccio o sbocciati</p> <p>Non trattare piante infestate da pidocchi</p> <p>Prudenza se le colture vicine sono in fiore o se sono frammiste a erbacce in fiore</p> <p>Impiegare soltanto in assenza di vento</p>
12	 <p>Pericoloso per le acque sotterranee</p>	<p>Impiego vietato nelle zone di protezione S (S1, S2 e S3) di captazioni di sorgenti o di acque sotterranee</p> <p>Non spandere su maggesi completi o parziali</p> <p>Non impiegare in zone carstiche o su suoli porosi</p> <p>Non impiegare nella manutenzione dei binari</p> <p>Deposito vietato nelle zone di protezione S (S1, S2 e S3) di captazioni di sorgenti o di acque sotterranee</p>

## 2 Indicazioni di misure protettive

Cifa	Pittogramma	Esempi di diciture
21		Può essere consegnato insieme ai rifiuti urbani al servizio di nettezza urbana
22		<p>Consegnare come rifiuto speciale alla ditta ....</p> <p>Riconsegnare come rifiuto speciale al punto di vendita</p> <p>Riconsegnare come rifiuto speciale al centro di raccolta dei veleni</p> <p>Consegnare come rifiuto speciale al centro di raccolta degli oli esausti</p> <p><i>Osservazione:</i> la dicitura deve indicare il modo di eliminazione raccomandato</p>
23		<p>Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma consegnarli al servizio di nettezza urbana</p> <p>Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma riconsegnarli al punto di vendita o a un posto di raccolta dei rifiuti</p> <p><i>Osservazione:</i> la dicitura deve indicare il modo di eliminazione raccomandato</p>

*Allegato 2<sup>143</sup>*  
(art. 19)

## **Indicazioni minime per la dichiarazione di sostanze nuove**

---

### *Avvertenza*

Nell'elenco in appresso sono indicati i dati minimali richiesti per la dichiarazione delle sostanze nuove. L'elenco vale anche per le sostanze vecchie, per le quali il Dipartimento ha ordinato una valutazione ai sensi dell'articolo 13.

In casi motivati singoli dati riportati sull'elenco in appresso possono essere tralasciati o sostituiti con altri equivalenti o più idonei.

### *Elenco dei dati minimali richiesti*

#### **1 Generalità**

##### *Dichiarante*

- Nome e indirizzo
- Sede della ditta

##### *Fabbricante della sostanza (sintesi chimica)*

- Nome e indirizzo

#### **2 Identificazione**

##### *Designazione*

- Designazione in base ad una nomenclatura riconosciuta sul piano internazionale
- Nome con il quale la sostanza viene fornita
- Ulteriori designazioni
- Formula chimica bruta e di struttura
- Codice CAS

##### *Composizione*

- Grado di purezza (indicazione in per cento)
- Natura delle impurità, compresi gli isomeri e i sottoprodotti
- Percentuale delle impurità significanti
- Natura e percentuale di eventuali stabilizzatori, inibitori o altri additivi

##### *Metodi di accertamento e di determinazione*

- Metodo d'analisi o indicazione su chi ne dispone

<sup>143</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

### 3 Fabbricazione e impiego

*Luogo di fabbricazione (sintesi chimica)*

Quantità che si prevede di fornire in Svizzera o effettivamente fornita (ordini di grandezza)

- Quantità annua totale (per le nuove sostanze quantità nel 1° anno e quantità prevista dopo 3–5 anni)
- Quantità annua per settore d'impiego (per le nuove sostanze quantità nel 1° anno e quantità prevista dopo 3–5 anni)

*Impieghi*

- Effetti supposti
- Impieghi previsti

### 4 Caratteristiche

*Caratteristiche fisico-chimiche*

- Punto di fusione
- Punto di ebollizione
- Densità
- Pressione di vapore
- Solubilità nell'acqua
- Solubilità in solventi organici
- Coefficiente di ripartizione nell'n-ottanolo/acqua
- Liposolubilità
- Idrolisi
- Dati sulle analisi spettrali
- Costante di disoccupazione
- Tensione superficiale

*Ecologia*

- Degradabilità nell'acqua
- Tossicità per i pesci<sup>144</sup>
- Dafnie: galleggibilità e riproduzione

*Potere mutageno*

- Test batteriologico con e senza attivazione del metabolismo
- Test non batteriologici<sup>145</sup>

*Tossicità per i mammiferi<sup>146 147</sup>*

<sup>144</sup> Le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali devono essere rispettate.

<sup>145</sup> Le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali devono essere rispettate.

<sup>146</sup> Le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali devono essere rispettate.

<sup>147</sup> La documentazione a sostegno di detti dati deve essere inviata all'Ufficio federale solo su richiesta.

*Effetti indiretti a lungo termine sull'uomo noti*

**5 Neutralizzazione ed eliminazione**

- Possibilità di riutilizzazione
- Possibilità di neutralizzazione
- Dati sull'eliminazione controllata

**6 Valutazione**

- Breve valutazione riassuntiva sulla compatibilità con l'ambiente, come pure diciture previste e pittogrammi (allegato 1)
- Eliminazione raccomandata

*Allegato 2a*<sup>148</sup>  
(art. 16 cpv. 2<sup>bis</sup>)

<sup>148</sup> Introdotta dal n. II 6 dell'O del 17 ott. 2001 (RU **2001** 3294). Abrogata dal n. I 7 dell'O del 18 ago. 2004 (RU **2004** 4037).

## Ulteriori disposizioni per sostanze speciali

---

*Allegato 3. I<sup>149</sup>*  
(art. 9, 11, 35 e 61)

### Composti organici alogenati

#### **1 Divieti**

##### **11 Sostanze e prodotti**

Sono vietati la fabbricazione, la fornitura, l'importazione e l'impiego di:

- a. sostanze ai sensi della cifra 3;
- b. prodotti contenenti sostanze ai sensi della cifra 3 tranne che come impurità inevitabili.

##### **12 Oggetti**

Gli articoli di tessuto e di cuoio contenenti sostanze ai sensi della cifra 3 non possono essere importati come merce commerciabile.

#### **2 Eccezioni**

Il divieto non vale per:

- a. la manipolazione a scopo di ricerca di composti organici alogenati nelle sostanze e nei prodotti;
- b. gli oli e i grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti;
- c. ...
- d. l'importazione di rifiuti contenenti composti organici alogenati in vista della loro eliminazione da parte di una ditta titolare di un'autorizzazione ai sensi

<sup>149</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1995** 5505) e n. 3 dell'all. 5 dell'O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS **814.201**).

dell'articolo 32 capoverso 2 lettera b della legge federale sulla protezione dell'ambiente.

### 3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

- a. Sistemi monociclici non aromatici
  - Esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri), tranne il gamma-esaclorocicloesano (Lindano) nei prodotti antiparassitari per sementi ad uso agricolo o nei medicinali.
- b. Sistemi policiclici non aromatici
  - Aldrina;
  - Clordano;
  - Clordecone (Kepon);
  - Dieldrina;
  - Endrina;
  - Eptacloro e eptacloroepossido;
  - Isodrina;
  - Kelevan;
  - Telodrina;
  - Strobano e tossafene.
- c. Esaclorobenzolo
- d. Bifenili, terfenili, naftaline e diarilalcani alogenati
  - bifenili alogenati con formula  $C_{12}H_nX_{10-n}$ ;  
X = alogeno,  $0 \leq n \leq 9$
  - terfenili alogenati con formula  $C_{18}H_nX_{14-n}$ ;  
X = alogeno,  $0 \leq n \leq 13$
  - naftaline alogenate con formula  $C_{10}H_nX_{8-n}$ ;  
X = alogeno,  $0 \leq n \leq 7$
  - Monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6)
  - Monometildiclorodifenilmetano
  - Monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8).
- e. DDT e composti simili
  - Diclorodifeniltricloroetano (DDT);
  - Diclorodifenildicloroetilene (DDE);
  - Diclorodifenildicloroetano (DDD);
  - Metossicloro;
  - Pertano.

- f. Acido grassi triclorofenossici e loro derivati
  - Acido tricloro-2,4,5 fenossiacetico, i suoi sali e i composti tricoloro-2,4,5 fenossiacetilici;
  - Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossipropionico, i suoi sali e i composti 2-tricloro-2,4,5 fenossipropionici.
- g. Fenoli policlorati e loro derivati
  - Pentaclorofenolo (PCP), i suoi sali e i composti pentaclorofenossici;
  - Tetraclorofenolo (TeCP), i suoi sali e i composti tetraclorofenossici.
- h. Quintocene

#### **4 Obbligo di dichiarazione per le ditte di smaltimento dei rifiuti**

Le ditte di smaltimento dei rifiuti, che accettano rifiuti contenenti bifenili, terfenili o naftaline alogenati, devono indicare all'Ufficio federale, entro il 30 giugno di ogni anno, le quantità annue che:

- a. hanno accettato (indicando i fornitori);
- b. hanno fornito per scopi di ricerca;
- c. hanno eliminato in Svizzera;
- d. hanno esportato.

#### **5 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> I bifenili, i terfenili e le naftaline alogenati (cifra 3 lett. d) e i prodotti che contengono tali sostanze, tranne i bifenili policlorati e i prodotti che ne contengono, possono ancora essere:

- a. fabbricati, forniti o importati fino al 31 agosto 1987;
- b. impiegati fino al 31 agosto 1988.

<sup>2</sup> Gli acidi grassi triclorofenossici e i loro derivati (cifra 3 lett. f) e i prodotti che ne contengono possono ancora essere:

- a. fabbricati, forniti o importati fino al 31 agosto 1987;
- b. impiegati fino al 31 agosto 1988.

<sup>3</sup> I fenoli policlorati e i loro derivati (cifra 3 lett. g) e i prodotti che ne contengono possono ancora essere:

- a. fabbricati, forniti o importati fino al 31 agosto 1988;
- b. impiegati fino al 31 agosto 1989.

<sup>4</sup> Per le sostanze ai sensi dei capoversi 2 e 3 fornite come componenti di prodotti per il trattamento delle piante o di prodotti per la protezione del legno valgono i termini di transizione secondo l'articolo 73.

<sup>5</sup> Gli articoli di tessili e di cuoio contenenti sostanze ai sensi della cifra 3 possono ancora essere importati come merce commerciabile fino al 31 agosto 1989.

*Allegato 3.2*<sup>150</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Mercurio**

### **1 Definizione**

Sono considerati prodotti e oggetti mercuriali quelli che contengono mercurio elementare o composti del mercurio, tranne che come impurità inevitabile.

### **2 Divieti**

Sono vietati:

- a. la fornitura di prodotti e oggetti mercuriali da parte del fabbricante;
- b. l'importazione di prodotti e oggetti mercuriali come merce commerciabile;
- c. l'impiego di mercurio elementare, di composti del mercurio e di prodotti mercuriali.

### **3 Eccezioni**

#### **31 Fornitura e importazione**

<sup>1</sup> Il divieto non vale per la fornitura da parte del fabbricante e per l'importazione come merce commerciabile di:

- a. medicinali;
- b. prodotti antiparassitari per sementi ad uso agricolo;
- c. prodotti vulnerari per gli alberi;
- d. antichità;
- e. prodotti cosmetici che, secondo l'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995<sup>151</sup> sui prodotti cosmetici, possono contenere mercurio.

<sup>2</sup> Se la tecnica non conosce un surrogato senza mercurio e se non si impiega più mercurio di quanto sia necessario per l'impiego previsto, il divieto non vale per la fornitura da parte del fabbricante e per l'importazione come merce commerciabile di:

- a. apparecchi per misurare e regolare;
- b. apparecchi da laboratorio;

<sup>150</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e del 1° lug. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2009).

<sup>151</sup> RS 817.042.1

- c. corpi luminosi;
- d. colori per restauri;
- e. prodotti per l'otturazione di denti;
- f. sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione.

<sup>3</sup> Per la fornitura e l'importazione di pile e accumulatori contenenti mercurio vale l'allegato 4.10.

## **32 Impiego**

<sup>1</sup> Il divieto non vale per l'impiego di:

- a. mercurio da parte del fabbricante di prodotti e oggetti mercuriali che possono essere forniti e importati in virtù della cifra 31;
- b. prodotti mercuriali che possono essere forniti e importati in virtù della cifra 31;
- c. mercurio nei laboratori.

<sup>2</sup> Se la tecnica non conosce un surrogato senza mercurio e se non si impiega più mercurio di quanto sia necessario, esso può essere impiegato:

- a. per l'otturazione di denti;
- b. come sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione, a condizione che non pervenga nel prodotto finale.

## **33 Ulteriori eccezioni**

L'Ufficio federale, su domanda motivata, può permettere ulteriori eccezioni, se:

- a. la tecnica non conosce un surrogato senza mercurio, e
- b. non si impiega più mercurio di quanto sia necessario per lo scopo perseguito.

## **4 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> I prodotti e gli oggetti mercuriali, di cui sono vietate in base al presente allegato la fornitura e l'importazione, possono ancora essere forniti o importati fino al 31 agosto 1987.

<sup>2</sup> Il mercurio elementare, i composti del mercurio e i prodotti mercuriali, il cui impiego è vietato in base al presente allegato, possono ancora essere impiegati fino al 31 agosto 1989.

*Allegato 3.3*<sup>152</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Amianto**

### **1 Definizione**

<sup>1</sup> Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di:

- a. crisolito (amianto bianco);
- b. crocidolite (amianto azzurro);
- c. amosite (amianto bruno);
- d. actinolite;
- e. antofillite;
- f. tremolite.

<sup>2</sup> Sono considerati contenenti amianto:

- a. i prodotti e gli oggetti che contengono amianto in altra forma che quella di impurità inevitabile;
- b. i prodotti e gli oggetti come veicoli, macchine, apparecchi, strumenti e dispositivi, che comportano parti contenenti amianto.

### **2 Impiego dell'amianto**

L'amianto non può più essere impiegato, salvo che per la fabbricazione dei prodotti e degli oggetti che possono essere forniti o importati come merce commerciabile secondo le cifre 31 e 32.

### **3 Fornitura e importazione**

#### **31 Prodotti e oggetti**

<sup>1</sup> A partire dalla data indicata, i seguenti prodotti e oggetti contenenti amianto non possono più essere né forniti né importati come merce commerciabile:

<sup>152</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 gen. 1989 (RU **1989** 270). Aggiornata giusta il n. 14 dell'all. I all'O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

Prodotti, oggetti	Data
a. Lastre d'amianto piane o ondulate, di grande formato	1° gennaio 1991
b. Tubi per il drenaggio dell'acqua nelle case	1° gennaio 1991
c. Condotte di pressione e canalizzazioni	1° gennaio 1995
d. Guarnizioni d'attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali	1° gennaio 1992
e. Guarnizioni d'attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche	1° gennaio 1995
f. Guarnizioni della testata per motori di vecchio tipo	1° gennaio 1995
g. Giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni	1° gennaio 1995
h. Filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande	1° gennaio 1991
i. Filtri ultrafini e per sterilizzazione per la produzione di bevande e di medicinali	1° gennaio 1995
k. Diaframmi per processi di elettrolisi	1° gennaio 1995

<sup>2</sup> Dal 1° marzo 1990 tutti gli altri prodotti e oggetti contenenti amianto non possono più essere né forniti né importati come merce commerciabile.

## 32 Eccezioni

<sup>1</sup> Su domanda motivata del fabbricante o del commerciante, l'Ufficio federale può permettere che determinati prodotti o oggetti vengano forniti o importati come merce commerciale anche dopo le date indicate alla cifra 31, se:

- la tecnica non conosce un surrogato dell'amianto e non si usa più amianto di quanto sia necessario per l'impiego al quale il prodotto o l'oggetto è destinato, oppure
- a causa delle particolari caratteristiche tecniche si possono impiegare soltanto pezzi di ricambio contenenti amianto.

<sup>2</sup> Prodotti e oggetti possono anche essere forniti o importati come merce commerciale anche dopo le date indicate alla cifra 31, nella misura in cui le disposizioni della direttiva n. 76/769 del Consiglio, del 27 settembre 1976<sup>153</sup>, concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli


<sup>153</sup> GUCE n. L 262 del 27.9.1976, pag. 201 (per quanto concerne l'amianto, cfr. le modificazioni 83/478, 85/610 (GUCE n. L 375 del 31.12.1985, pag. 1] e 91/659).

Stati membri relative alla limitazione dell'immissione nel mercato e dell'impiego di determinate sostanze e preparazioni pericolose che permettono l'impiego di crisotile per i veicoli stradali.

### 33 Etichetta

<sup>1</sup> Il fabbricante può fornire fusti o imballaggi per amianto o per prodotti o oggetti contenenti amianto come pure prodotti o oggetti non imballati contenenti amianto soltanto se sono muniti di un'etichetta recante le indicazioni seguenti:

- il nome del fabbricante;
- una dicitura che indichi i pericoli per l'ambiente e le misure protettive, redatta nelle tre lingue ufficiali e conforme al modello seguente:



<sup>2</sup> Se la dicitura è stampata direttamente sul prodotto o sull'oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si stacchi nettamente dallo sfondo. Le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un'unica testa, una accanto all'altra o una sotto l'altra.

<sup>3</sup> Se il prodotto o l'oggetto comporta parti contenenti amianto, è sufficiente che tali parti siano munite dell'etichetta. Se una tale operazione di etichettatura appare impropria allo scopo, l'etichetta deve essere messa su un posto centrale del prodotto o dell'oggetto, in modo che sia ben visibile.

<sup>4</sup> Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il prodotto o l'oggetto secondo le disposizioni del presente allegato, l'Ufficio federale, su domanda motivata, accorda una deroga temporanea; esige però che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un'altra forma altrettanto chiara.

## **34 Istruzioni per l'uso**

Se il prodotto o l'oggetto contenente amianto è sottoposto, nell'ambito del suo impiego previsto, ad una lavorazione che può liberare polvere fine, il fabbricante può fornirlo soltanto se le istruzioni per l'uso contengono, nelle tre lingue ufficiali:

- a. l'avviso che un impiego non conforme comporta il pericolo di malattie polmonari e un maggior rischio cancerogeno;
- b. raccomandazioni sulle misure protettive.

## **4 Eliminazione**

I rifiuti contenenti fibre di amianto libere o suscettibili di divenire tali possono essere consegnate soltanto ai titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del 12 novembre 1986<sup>154</sup> sul traffico dei rifiuti speciali.

## **5 Disposizione transitoria**

Il fabbricante può ancora fornire fusti o imballaggi per amianto o per prodotti o oggetti contenenti amianto come pure prodotti o oggetti non imballati contenenti amianto, che non siano conformi alle cifre 33 e 34, fino al 28 febbraio 1990.

<sup>154</sup> RS 814.610

*Allegato 3.4*<sup>155</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

### 1 Definizioni

<sup>1</sup> Sono considerate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

- a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati (CFC), con fino a tre atomi di carbonio, come:
  1. il triclorofluorometano (CFC 11),
  2. il diclorofluorometano (CFC 12),
  3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),
  4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113),
  5. il diclorotrifluoroetano (CFC 114),
  6. il cloropentafluoroetano (CFC 115);
- b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC), come:
  1. il clorodifluorometano (HCFC 22),
  2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),
  3. il diclorotrifluoroetano (HCFC 141),
  4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);
- c. tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (aloni), come:
  1. il bromoclorodifluorometano (alone 1211),
  2. il bromotrifluorometano (alone 1301),
  3. il dibromotetrafluoroetano (alone 2402);
- d. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC);
- e. il 1,1,1-tricloroetano;
- f. il tetracloruro di carbonio;
- g. il bromometano;
- h. il bromoclorometano.

<sup>2</sup> Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

- a. le miscele semplici con sostanze ai sensi del capoverso 1;

<sup>155</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1989 (RU **1989** 2420). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1345).

- b. i prodotti con sostanze ai sensi del capoverso 1, nella misura in cui si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o all'immagazzinamento di tali sostanze.

<sup>3</sup> Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le sostanze prodotte mediante l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che siano state modificate chimicamente.

<sup>4</sup> L'immagazzinamento in un deposito doganale è equiparato all'importazione

<sup>5</sup> L'uscita da un deposito doganale verso l'estero è equiparata all'esportazione.

## **2 Fabbricazione**

### **21 Divieto**

È vietato fabbricare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

### **22 Eccezione**

Il divieto secondo la cifra 31 non si applica alla fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

## **3 Importazione**

### **31 Sostanze**

#### **311 Divieto**

È vietato importare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

#### **312 Eccezioni**

Possono essere importate per l'impiego ai sensi della cifra 62 sostanze che impoveriscono lo strato di ozono da Paesi che rispettano le disposizioni del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987<sup>156</sup> sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e gli emendamenti a detto Protocollo del 29 giugno 1990<sup>157</sup>, 25 novembre 1992<sup>158</sup>, 17 settembre 1997<sup>159</sup> e 3 dicembre 1999<sup>160</sup> approvati dalla Svizzera.

<sup>156</sup> RS 0.814.021

<sup>157</sup> RS 0.814.021.1

<sup>158</sup> RS 0.814.021.2

<sup>159</sup> RS 0.814.021.3

<sup>160</sup> RS 0.814.021.4

## **313 Licenza generale d'importazione**

### **3131 Principi**

<sup>1</sup> Chi intende importare secondo la cifra 312 sostanze che impoveriscono lo strato di ozono abbisogna dell'autorizzazione dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è accordata sotto forma di licenza generale di importazione valida per sostanze determinate e per una durata di 18 mesi al massimo; essa scade al termine di un anno civile e reca un numero.

<sup>3</sup> La licenza generale d'importazione autorizza il titolare a importare, da determinati esportatori esteri, quantità determinate di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. La licenza è personale e non trasferibile.

<sup>4</sup> Lo sdoganamento deve essere effettuato secondo le disposizioni della legislazione doganale.

<sup>5</sup> La persona soggetta al controllo doganale deve:

- a. in caso di importazione, indicare nella dichiarazione doganale il numero della licenza generale d'importazione di cui è titolare;
- b. in caso di immagazzinamento in un deposito doganale, presentare all'ufficio doganale una copia della licenza generale di importazione.

<sup>6</sup> A domanda dell'Ufficio federale, deve essere possibile provare in qualsiasi momento, mediante la presentazione di documenti adeguati, che l'importazione ha avuto luogo in modo conforme alla legge. L'obbligo di fornire tale prova si prescrive cinque anni dopo lo sdoganamento.

<sup>7</sup> L'Ufficio federale ritira la licenza generale d'importazione se il titolare ne viola le disposizioni o se queste non sono più adempiute.

<sup>8</sup> Informa i Cantoni dell'attribuzione e del ritiro di licenze generali d'importazione.

### **3132 Domanda**

<sup>1</sup> Chi intende ottenere una licenza d'importazione deve farne domanda all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> La domanda deve indicare:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;
- c. per ogni sostanza destinata all'importazione:
  1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
  2. la voce di tariffa secondo l'allegato della legge del 9 ottobre 1986<sup>161</sup> sulla tariffa delle dogane,

<sup>161</sup> RS 632.10

3. la quantità prevista in chilogrammi,
4. gli impieghi previsti.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può richiedere indicazioni supplementari sull'origine e la destinazione delle sostanze.

<sup>4</sup> Esso decide sulla base di una domanda completa entro due mesi.

## **32                   Prodotti e oggetti**

### **321                   Divieto**

È vietato importare prodotti e oggetti che:

- a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. sono stati fabbricati impiegando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che sono elencate in un allegato del Protocollo di Montreal.

### **322                   Eccezione**

Il divieto secondo la cifra 321 non si applica all'importazione di prodotti e oggetti che secondo le disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16 possono essere importati da Paesi che applicano le disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

## **4                     Esportazione**

### **41                   Divieto**

È vietato esportare:

- a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. oggetti il cui utilizzo richiede l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono menzionate nella cifra 1 capoverso 1 lettere a, c-f e h.

### **42                   Eccezione**

Il divieto secondo la cifra 41 lettera a non si applica all'esportazione verso Paesi che applicano le disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

## **43 Licenza d'esportazione**

### **431 Principi**

<sup>1</sup> Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono abbisogna dell'autorizzazione dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è accordata sotto forma di licenza d'esportazione identificata da un numero e valida per una sola esportazione di sostanze determinate entro il termine di un anno.

<sup>3</sup> La licenza d'esportazione autorizza il titolare a un'esportazione unica di quantità determinate di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, destinate a un esportatore estero determinato in un Paese che applica le disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. La licenza è personale e non trasferibile.

<sup>4</sup> Le sostanze destinate all'esportazione devono essere provviste di una dichiarazione di origine.

<sup>5</sup> In occasione dello sdoganamento, la persona soggetta al controllo doganale deve presentare all'ufficio doganale la licenza d'esportazione.

<sup>6</sup> A domanda dell'Ufficio federale, deve essere possibile provare in qualsiasi momento, mediante la presentazione di documenti adeguati, che l'esportazione ha avuto luogo in modo conforme alla legge. L'obbligo di fornire tale prova si prescrive cinque anni dopo lo sdoganamento.

<sup>7</sup> L'Ufficio federale ritira la licenza d'esportazione se le disposizioni della licenza non sono più adempiute.

<sup>8</sup> Informa i Cantoni dell'attribuzione e del ritiro di licenze d'esportazione.

### **432 Domanda**

<sup>1</sup> Chi intende ottenere una licenza d'esportazione deve farne domanda.

<sup>2</sup> La domanda deve indicare:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. il nome e l'indirizzo dell'importatore estero;
- c. per ogni sostanza destinata all'esportazione:
  1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
  2. la voce di tariffa secondo l'allegato della legge del 9 ottobre 1986<sup>162</sup> sulla tariffa delle dogane,
  3. il nome e l'indirizzo del precedente detentore;
  4. la quantità prevista in chilogrammi.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può richiedere indicazioni supplementari sull'origine e la destinazione delle sostanze.

<sup>4</sup> Esso decide sulla base di una domanda completa entro due mesi.

## **5 Obbligo di notifica per importatori ed esportatori**

<sup>1</sup> Gli importatori e gli esportatori devono notificare all'Ufficio federale entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono menzionate nella cifra 1 capoversi 1 e 2, importate o esportate nel corso dell'anno precedente.

<sup>2</sup> I dati devono essere suddivisi secondo sostanze e tipo di impiego.

<sup>3</sup> L'obbligo di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica all'immagazzinamento in un deposito doganale e all'uscita da un deposito doganale verso l'estero.

## **6 Impiego**

### **61 Divieto**

È vietato impiegare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

### **62 Eccezioni**

<sup>1</sup> Il divieto secondo la cifra 61 non si applica all'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono per la fabbricazione di prodotti e oggetti di cui è ammessa l'importazione e la fornitura ai sensi degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16.

<sup>2</sup> Se, secondo lo stato della tecnica, non si conoscono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono né ai prodotti e oggetti alternativi fabbricati mediante l'apporto di tali sostanze, il divieto secondo la cifra 61 non si applica alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate:

- a. quale prodotto intermedio in vista della loro completa trasformazione chimica;
- b. a fini di ricerca o d'analisi autorizzati dalla decisione X/19<sup>163</sup> delle Parti al Protocollo di Montreal.

<sup>3</sup> Su domanda motivata, l'Ufficio federale può accordare una deroga temporanea per ulteriori impieghi se:

- a. secondo lo stato della tecnica, non si conoscono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti e oggetti alternativi a quelli fabbricati mediante l'apporto di tali sostanze; e

<sup>163</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

- b. la quantità impiegata di tali sostanze non è superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato.

## **7 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> I prodotti e gli oggetti fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e che figurano in un allegato del Protocollo di Montreal (cifra 321 lett. b) possono essere importati nei 12 mesi seguenti l'entrata in vigore dell'allegato in questione.

<sup>2</sup> Gli importatori e gli esportatori devono notificare all'Ufficio federale per la prima volta per l'anno 2003 le indicazioni di cui alla cifra 5.

*Allegato 3.5*<sup>164</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## Sostanze stabili nell'aria

### 1 Definizione

<sup>1</sup> Sono considerate sostanze stabili nell'aria:

- a. i composti organici contenenti fluoro con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20 °C, oppure con un punto di ebollizione massimo di 240 °C a 1013.25 mbar, la cui permanenza media nell'aria è almeno di due anni;
- b. l'es fluoruro di zolfo;
- c. il trifluoruro di azoto.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale pubblica l'elenco delle sostanze più utilizzate di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Sono equiparati alle sostanze stabili nell'aria:

- a. le miscele semplici con sostanze ai sensi del capoverso 1;
- b. i prodotti con sostanze ai sensi del capoverso 1, nella misura in cui si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o immagazzinamento di tali sostanze.

<sup>4</sup> L'allegato 3.4 è applicabile alle sostanze stabili nell'aria contenenti sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono.

### 2 Importazione

#### 21 Divieto

È vietato importare prodotti e oggetti che contengono sostanze stabili nell'aria.

#### 22 Eccezioni

Il divieto secondo la cifra 21 non si applica all'importazione di prodotti e di oggetti:

- a. per la cui fabbricazione o manutenzione ai sensi della cifra 42 possono essere utilizzate sostanze stabili nell'aria;
- b. che possono essere importati ai sensi delle disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16.

<sup>164</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1345).

### **3                    Obbligo di notifica per importatori ed esportatori**

#### **31                    Principio**

<sup>1</sup> Gli importatori e gli esportatori devono notificare all'Ufficio federale entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze stabili nell'aria menzionate nella cifra 1, importate o esportate nel corso dell'anno precedente.

<sup>2</sup> I dati devono essere suddivisi secondo sostanze e tipo di impiego.

#### **32                    Eccezione**

Gli importatori e gli esportatori aderenti a un accordo settoriale ai sensi dell'articolo 41a della legge sulla protezione dell'ambiente sono esenti dall'obbligo di notifica previsto nella cifra 31, se l'informazione destinata all'Ufficio federale è assicurata da detto accordo.

### **4                    Impiego**

#### **41                    Divieto**

È vietato impiegare sostanze stabili nell'aria.

#### **42                    Eccezioni**

<sup>1</sup> Il divieto secondo la cifra 41 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria:

- a. per la fabbricazione di prodotti e oggetti di cui è ammessa l'importazione e la fornitura ai sensi delle disposizioni degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16;
- b. per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che le emissioni siano limitate secondo lo stato della tecnica e siano inferiori al 5 per cento della quantità di sostanza utilizzata;
- c. come prodotto intermedio in vista della completa trasformazione chimica, a condizione che le emissioni siano limitate secondo lo stato della tecnica e siano inferiori allo 0,5 per cento della quantità di sostanza utilizzata;
- d. a fini di ricerca o d'analisi.

<sup>2</sup> Inoltre, fatto salvo il capoverso 3, il divieto secondo la cifra 41 non si applica all'impiego di esafluoruro di zolfo:

- a. per la fabbricazione delle componenti sotto alta tensione di acceleratori di particelle i cui comparti con atmosfera di esafluoruro di zolfo sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi, in particolare di apparecchi per esame radiologico, microscopi elettronici e acceleratori di particelle industriali destinate alla fabbricazione di materie plastiche;

- b. per la fabbricazione di mini relé;
  - c. per la fabbricazione di impianti d'erogazione elettrici dotati di sistemi con tensioni superiori a 1 kV secondo la Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI) e i cui comparti con atmosfera di esafluoruro di zolfo sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi ai sensi della norma CEI 60694 edizione 2002-01<sup>165</sup>;
  - d. come gas inerte in fonderie di alluminio e magnesio;
  - e. per la manutenzione e l'esercizio di apparecchi e impianti che sono autorizzati a contenere esafluoruro di zolfo.
- <sup>3</sup> Le eccezioni previste nel capoverso 2 sono applicabili a condizione che:
- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscano sostanze alternative all'esafluoruro di zolfo;
  - b. la quantità impiegata di esafluoruro di zolfo non sia superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato;
  - c. le emissioni di esafluoruro di zolfo siano mantenute a un livello possibilmente esiguo durante tutto il ciclo di vita dell'impiego previsto; e
  - d. un sistema funzionale garantisca che l'esafluoruro di zolfo sarà eliminato in modo rispettoso dell'ambiente.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale emana raccomandazioni<sup>166</sup> sullo stato della tecnica, destinate alle autorità d'esecuzione, per l'impiego di esafluoruro di zolfo nella fabbricazione di impianti d'erogazione elettrici di cui al capoverso 2 lettera c. Esso consulta previamente le cerchie interessate.

<sup>5</sup> Su domanda motivata, l'Ufficio federale può autorizzare deroghe di durata limitata per altri impieghi di sostanze stabili nell'aria se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono sostanze alternative alle sostanze stabili nell'aria o prodotti e oggetti alternativi a quelli fabbricati mediante l'apporto di tali sostanze;
- b. la quantità impiegata di tali sostanze non è superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria sono mantenute a un livello possibilmente esiguo durante tutto il ciclo di vita dell'impiego previsto.

<sup>165</sup> Ottenibile presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

<sup>166</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

## **43                    Obbligo di notifica per l'esafluoruro di zolfo**

### **431                   Principio**

<sup>1</sup> Chi mette in esercizio un attrezzo o un apparecchio con più di un chilo di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> La notifica deve indicare:

- a. il tipo e l'ubicazione dell'apparecchio o dell'impianto;
- b. la quantità dell'esafluoruro di zolfo ivi contenuto;
- c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio;
- d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell'esafluoruro di zolfo.

<sup>3</sup> I detentori di apparecchi o impianti secondo il capoverso 1 messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente allegato devono comunicare all'Ufficio federale entro il 31 marzo 2004 i dati previsti nel capoverso 2.

### **432                   Eccezioni**

<sup>1</sup> I firmatari di un accordo settoriale sull'esafluoruro di zolfo giusta l'articolo 41a della legge sulla protezione dell'ambiente sono esenti dall'obbligo di notifica secondo la cifra 431, se l'accordo settoriale garantisce che l'Ufficio federale venga informato.

<sup>2</sup> Dall'obbligo di notifica secondo la cifra 431 sono inoltre esenti i detentori di apparecchi o impianti contenenti più di 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione d'esercizio ermeticamente chiusi ai sensi della norma CEI 60694 edizione 2002-01<sup>167</sup>, se un firmatario dell'accordo settoriale si fa carico dell'onere di detta notifica.

### **44                    Informazione degli acquirenti**

I fabbricanti e gli importatori di apparecchi o impianti contenenti più di 1 kg di esafluoruro di zolfo devono indicare sugli apparecchi o sugli impianti in modo duraturo e ben visibile l'impiego della sostanza e la quantità utilizzata.

## **5                      Disposizioni transitorie**

Gli importatori e gli esportatori non esenti dall'obbligo di notifica secondo la cifra 32 devono comunicare all'Ufficio federale per la prima volta per l'anno 2003 le indicazioni previste nella cifra 31.

<sup>167</sup> Ottenibile presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

---

*Allegato 4*

## **Ulteriori disposizioni per gruppi di prodotti e oggetti**

---

*Allegato 4.1<sup>168</sup>*  
(art. 9, 11, 35 e 61)

### **Detersivi per tessuti**

#### **1 Definizione**

<sup>1</sup> Sono considerati detersivi per tessuti i prodotti di lavatura e i prodotti ausiliari di lavatura per tessuti che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Ne fanno segnatamente parte:

- a. i detersivi per il prelavaggio e i detersivi combinati;
- b. i detersivi speciali e per capi fini;
- c. gli addolcitivi d'acqua;
- d. i prodotti per il pretrattamento;
- e. gli sbiancanti e i decoloranti;
- f. gli ammorbidenti.

<sup>2</sup> I prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessuti non sono considerati detersivi per tessuti.

#### **2 Fornitura e importazione**

##### **21 Principio**

I detersivi per tessuti possono essere forniti a scopo commerciale, fabbricati per l'uso privato e importati come merce commerciabile solo se soddisfano le esigenze di cui alle cifre 22 a 24.

<sup>168</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

## 22 Composizione

<sup>1</sup> I detersivi per tessuti non devono contenere:

- a. ottilfenoloetossilati o nonilfenoloetossilati;
- b. composti organici alogenati liquidi come il cloruro di metilene, il tricloroetilene e il percloroetilene;
- c. acidi etilendiamminotetracetici (EDTA), acidi propilendiamminotetracetici (PDTA) o i loro sali o composti derivati in quantità superiori allo 0,5 per cento della massa (in totale);
- d. ...
- e. fosfati;
- f. fosforo in quantità superiore allo 0,5 per cento della massa.

<sup>2</sup> Il Dipartimento stabilisce quali esigenze in materia di degradabilità i tensioattivi organici devono soddisfare per poter essere contenuti nei detersivi per tessuti.

## 23 Etichettatura

<sup>1</sup> Per i detersivi per tessuti devono essere indicati i seguenti componenti, se sono contenuti in misura superiore allo 0,2 per cento della massa:

- a. i fosfonati;
- b. i tensioattivi anionici;
- c. i tensioattivi non ionici;
- d. i tensioattivi cationici;
- e. i tensioattivi anfoteri;
- f. gli sbiancanti a base di ossigeno;
- g. gli sbiancanti a base di cloro;
- h. gli idrocarburi aromatici;
- i. gli idrocarburi alifatici;
- j. l'EDTA;
- k. l'NTA;
- l. i saponi;
- m. gli zeoliti;
- n. i policarbossilati.

<sup>2</sup> In tal caso il tenore dei componenti deve essere indicato secondo le seguenti classi di percentuali:

- inferiore al 5 %,

- dal 5 % a meno del 15 %,
- dal 15 % a meno del 30 %,
- superiore al 30 %.

<sup>3</sup> Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro tenore devono sempre essere dichiarati come tali:

- a. gli enzimi,
- b. i conservanti/disinfettanti.

<sup>4</sup> Le indicazioni devono figurare direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta fissata all'imballaggio. Se il detersivo per tessuti è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale, le indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (p.es. scheda tecnica di dati, scheda di dati di sicurezza).

## **24 Istruzioni per l'uso**

<sup>1</sup> Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi per tessuti il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi). Un dosaggio dipendente dalla durezza dell'acqua deve essere commisurato alle seguenti estensioni di durezza (durezza totale):

- inferiore a 15° df.
- da 15° a 25° df,
- superiore a 25° df.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica se il detersivo per tessuti è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale.

## **3 Disposizione transitoria**

I detersivi per tessuti che soddisfano le prescrizioni delle cifre 23 e 24 secondo il diritto previgente possono essere ancora forniti fino al 30 novembre 1999.

*Allegato 4.2*<sup>169</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Prodotti di pulizia**

### **1 Definizione**

<sup>1</sup> Sono considerati prodotti di pulizia quelli usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Ne fanno segnatamente parte:

- a. i prodotti per lavastoviglie;
- b. i prodotti per lavare a mano le stoviglie;
- c. i detersivi universali;
- d. i brillantanti;
- e. gli abrasivi;
- f. i detersivi per WC;
- g. i prodotti per lavare le automobili;
- h. i prodotti per pulire i metalli;
- i. i prodotti per pulire i motori;
- k. i prodotti di pulizia per l'industria alimentare e i prodotti per pulire le bottiglie e i recipienti;
- l. i prodotti per gli impianti di lavaggio per automobili;
- m. i prodotti per lavare i tappeti;
- n. i prodotti sgrassanti;
- o. i prodotti per togliere la ruggine.

<sup>2</sup> Per i detersivi per i tessili vale l'allegato 4. 1.

### **2 Fornitura e importazione**

#### **21 Principio**

I prodotti di pulizia possono essere forniti a scopo commerciale, fabbricati per l'uso privato e importati come merce commerciabile solo se soddisfano le esigenze di cui alle cifre 22 a 24.

<sup>169</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

## 22 Composizione

<sup>1</sup> I prodotti di pulizia non devono contenere:

- a. composti organici alogenati liquidi come il cloruro di metilene, il tricloroetilene e il percloroetilene;
- b. acidi etilendiamminotetracetici (EDTA), acidi propilendiamminotetracetici (PDTA) o i loro sali o composti derivati in quantità superiori all'1 per cento della massa (in totale).

<sup>2</sup> ...

<sup>3</sup> Il Dipartimento stabilisce quali esigenze in materia di degradabilità i tensioattivi organici devono soddisfare per poter essere contenuti nei prodotti di pulizia.

<sup>4</sup> Il Dipartimento può accordare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a, se:

- a. la tecnica non conosce un surrogato, e
- b. non si impiegano più composti organici alogenati liquidi di quanto sia necessario per lo scopo perseguito.

## 23 Etichettatura

<sup>1</sup> Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti componenti, se sono contenuti in misura superiore allo 0,2 per cento della massa:

- a. i fosfati;
- b. i fosfonati;
- c. i tensioattivi anionici;
- d. i tensioattivi non ionici;
- e. i tensioattivi cationici;
- f. i tensioattivi anfoteri;
- g. i saponi;
- h. gli sbiancanti a base di ossigeno;
- i. gli sbiancanti a base di cloro;
- j. l'NTA;
- k. l'EDTA;
- l. gli zeoliti;
- m. gli idrocarburi aromatici;
- n. gli idrocarburi alifatici;
- o. i policarbossilati;
- p. i fenoli e i fenoli alogenati;

q. il paradiclorobenzene.

<sup>2</sup> In tal caso il tenore dei componenti deve essere indicato secondo le seguenti classi di percentuali:

- inferiore al 5 %,
- dal 5 % a meno del 15 %,
- dal 15 % a meno del 30 %,
- superiore al 30 %.

<sup>3</sup> Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro tenore devono sempre essere dichiarati come tali:

- a. gli enzimi;
- b. i conservanti/disinfettanti.

<sup>4</sup> Le indicazioni devono figurare direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta fissata all'imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale, le indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (p.es. scheda tecnica di dati, scheda di dati di sicurezza).

## **24 Istruzioni per l'uso**

Nelle istruzioni per l'uso dei prodotti per lavastoviglie, usate nelle economie domestiche, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando le istruzioni, non si impieghi più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.

## **3 Disposizione transitoria**

I prodotti di pulizia che soddisfano le prescrizioni della cifra 23 secondo il diritto previgente possono essere ancora forniti fino al 30 novembre 1999.

*Allegato 4.3*<sup>170</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Prodotti fitosanitari**

### **1 Definizioni**

<sup>1</sup> Sono considerati prodotti fitosanitari:

- a. i prodotti e gli oggetti che proteggono le piante e il loro materiale di moltiplicazione da malattie, organismi nocivi, ecc.;
- b. i diserbanti;
- c. i regolatori per lo sviluppo delle piante.

<sup>2</sup> Ad essi equiparati sono i prodotti impiegati nelle foreste sul legno abbattuto.

<sup>3</sup> I diserbanti sono prodotti e oggetti che servono all'eliminazione delle piante indesiderate.

<sup>4</sup> I regolatori per lo sviluppo delle piante sono prodotti e oggetti che influiscono sullo sviluppo delle piante ma non servono alla loro nutrizione.

<sup>5</sup> I prodotti per la conservazione delle scorte non sono considerati prodotti fitosanitari.

### **2 Fornitura ed importazione**

<sup>1</sup> Salvo se destinati alla ricerca, i prodotti fitosanitari non possono essere forniti:

- a. se contengono sostanze attive con diversi campi d'azione come insetticidi, fungicidi o erbicidi;
- b. se contengono arsenico o composti dell'arsenico.

<sup>2</sup> L'autorità che concede l'autorizzazione può tollerare eccezioni al divieto di cui al capoverso 1 lettera a:

- a. come mezzo per la mordenatura delle sementi;
- b. nelle foreste sul legno abbattuto.

<sup>3</sup> I prodotti fitosanitari possono essere importati solo se conformi alle prescrizioni svizzere in materia di fornitura. Ciò non concerne:

- a. i prodotti fitosanitari che dopo l'importazione vengono modificati o reimballati in modo da corrispondere alle prescrizioni in materia di fornitura o di esportazione;

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161).

- b. i prodotti fitosanitari per l'agricoltura figuranti nella lista valida dell'UFAG secondo l'articolo 160 capoverso 7 della LAgr<sup>171</sup> e nella lista valida dell'Ufficio federale della sanità pubblica secondo l'articolo 3a capoverso 1 della legge sui veleni del 21 marzo 1969<sup>172</sup>;
- c. i prodotti fitosanitari per l'agricoltura omologati secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari del 23 giugno 1999<sup>173</sup>.

<sup>4</sup> Per l'importazione e la fornitura dei prodotti fitosanitari per l'agricoltura di cui al capoverso 3 lettere b e c è applicabile l'ordinanza sui prodotti fitosanitari.

<sup>5</sup> Il materiale vegetale di moltiplicazione e la terra che vi aderisce non possono essere importati come merce commerciabile, se contengono sostanze che in Svizzera non sono autorizzate in un prodotto fitosanitario previsto per un impiego corrispondente oppure non figurante nelle liste di cui al capoverso 3 lettera b. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può tollerare eccezioni.

<sup>6</sup> Nella documentazione pubblicitaria scritta e sull'etichetta o sulle istruzioni per l'uso gli impieghi ammessi devono essere indicati in modo preciso ed esaustivo.

### 3 Impiego ed eliminazione

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 4 e 5 i prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

- a. in regioni che in virtù di una legislazione federale o cantonale sono classificate riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti;
- b. nei cariceti e nelle paludi;
- c. nelle siepi e nei boschetti e in una fascia larga tre metri lungo le siepi e i boschetti; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare;
- d. nelle acque superficiali e in una fascia larga tre metri intorno alle acque superficiali;
- e. nella zona di protezione delle acque sotterranee S1 (art. 29 cpv. 2 OPac<sup>174</sup>);
- f. nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 (art. 29 cpv. 2 OPac), se l'autorità che rilascia l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari che in virtù della loro mobilità e biodegradabilità possano raggiungere un punto di captazione dell'acqua potabile abbia posto un onere corrispondente.

<sup>2</sup> Inoltre i diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante non possono essere impiegati:

<sup>171</sup> RS **910.1**

<sup>172</sup> RS **813.0**

<sup>173</sup> RS **916.161**

<sup>174</sup> RS **814.201**

- a. sui tetti e sulle terrazze;
- b. sugli spiazzi adibiti a deposito;
- c. sulle o ai bordi di strade, sentieri e spiazzi; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche presso strade nazionali o cantonali, sempre che dette piante non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare;
- d. sulle scarpate e strisce verdi lungo strade e impianti ferroviari; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare.

<sup>3</sup> Per l'impiego di prodotti fitosanitari nei settori d'alimentazione  $Z_{u1}$  e  $Z_{o1}$  (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAC) i Cantoni definiscono restrizioni oltre quanto sancito dai capoversi 1 e 2, sempre che necessario per la protezione delle acque. In particolare limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione  $Z_{u1}$  se questo è situato in un punto di captazione d'acqua potabile. Sono salvi i capoversi 4 e 5.

<sup>4</sup> Per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle foreste è applicabile l'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992<sup>175</sup>.

<sup>5</sup> L'impiego di prodotti fitosanitari su e ai bordi di impianti ferroviari nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 è proibito. Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e ai bordi di impianti ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di zone di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti d'intesa con l'Ufficio federale stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente. Tiene conto della situazione locale e prima della decisione sente i Cantoni interessati.

<sup>6</sup> I fabbricanti e i commercianti sono tenuti a riprendere i prodotti fitosanitari che avevano fornito e che non sono più impiegati dal consumatore e ad eliminarli in modo adeguato; i prodotti fitosanitari venduti al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.

## 4 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Fino al 31 dicembre 2000 l'autorità d'autorizzazione non può disporre oneri ai sensi del numero 3 capoverso 1 lettera f.

<sup>2</sup> Per l'impiego di diserbanti e regolatori per lo sviluppo delle piante è applicabile fino al 31 dicembre 2000 il numero 3 capoverso 2 lettera c nella versione del 30 novembre 1992; è salvo il numero 3 capoverso 4.

<sup>3</sup> I commercianti possono fornire i prodotti fitosanitari le cui etichette o istruzioni per l'uso non sono stati ancora adeguati alle esigenze per l'impiego nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 (n. 3 cpv. 1 lett. f) al massimo per 3 mesi dopo che

l'autorità d'autorizzazione ha posto un onere corrispondente. Detta autorità informa adeguatamente i commercianti in merito ai nuovi oneri di cui al numero 3 capoverso 1 lettera f concernenti prodotti fitosanitari già autorizzati.

<sup>4</sup> I prodotti fitosanitari le cui etichette o istruzioni per l'uso non sono stati ancora adeguati alle esigenze per l'impiego nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 (n. 3 cpv. 1 lett. f) possono continuare ad essere utilizzati in questa zona.

*Allegato 4.4*<sup>176</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Prodotti per la protezione del legno**

### **1 Definizioni**

<sup>1</sup> Sono considerati prodotti per la protezione del legno i prodotti e gli oggetti impiegati per conservare il legno e che a tale fine contengono sia sostanze che combattono gli organismi che attaccano il legno o che ne alterano il colore, sia sostanze che lo preservano dal fuoco o da qualsiasi altro danno.

<sup>2</sup> Sono esclusi i colori, le vernici e i mordenti che contengono sostanze attive unicamente per la propria conservazione.

<sup>3</sup> I prodotti per il trattamento degli alberi contro i parassiti e le malattie e i prodotti impiegati nelle foreste sul legno abbattuto sono considerati prodotti fitosanitari (allegato 4.3).

### **2 Fornitura e importazione**

<sup>1</sup> Salvo che siano destinati alla ricerca, i prodotti per la protezione del legno possono essere forniti soltanto se:

- a. non contengono arsenico o composti dell'arsenico;
- b. contengono un tenore di fenoli solubili o di benzo(a)pirene tanto basso quanto è dato dalle possibilità consentite dallo stato della tecnica, tuttavia al massimo:
  1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo;
  2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo.

<sup>2</sup> I prodotti per la protezione del legno possono essere importati in Svizzera solo se sono conformi alle prescrizioni svizzere in materia di fornitura; sono esclusi i prodotti per la protezione del legno che vengono modificati o reimballati in vista della loro fornitura o esportazione.

<sup>2bis</sup> Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione non può essere fornito se tali prodotti non adempiono alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b; fanno eccezione le traversine che un'impresa ferroviaria fornisce a un'altra impresa ferroviaria per l'utilizzazione nei binari ferroviari.

<sup>176</sup> Aggiornato giusta il n. 3 dell'all. 5 dell'O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque (RS **814.201**) e il n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 1758).

<sup>2ter</sup> Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti benzo(a)pirene (in particolare olio di catrame), che non adempiono alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b può essere fornito soltanto se è utilizzato per:

- a. i binari ferroviari;
- b. le opere di consolidamento del terreno e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;
- c. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate;
- d. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;
- e. le basi dei tralicci;
- f. altri impianti che hanno uno scopo analogo e che vengono costruiti fuori dai centri abitati; l'Ufficio federale emana direttive dopo aver consultato gli Uffici federali interessati.

<sup>3</sup> Il legno non può essere importato come merce commerciabile, se contiene sostanze che in Svizzera non sono autorizzate in un prodotto per la protezione del legno previsto per un analogo impiego. L'autorità che concede l'autorizzazione può tollerare eccezioni.

### **3 Impiego ed eliminazione**

<sup>1</sup> Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2:

- a. non possono essere impiegati prodotti per la protezione del legno;
- b. non può essere depositato legname trattato con prodotti per la protezione del legno.

<sup>2</sup> Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona di protezione delle acque sotterranee S3 o in vicinanza delle acque, deve adottare misure di costruzione per impedire la loro infiltrazione e il dilavamento dei prodotti.

<sup>3</sup> I fabbricanti e i commercianti sono tenuti a riprendere i prodotti per la protezione del legno che avevano fornito e che non sono più impiegati dal consumatore, e a eliminarli in modo adeguato; i prodotti per la protezione del legno venduti al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.

### **4 Disposizione transitoria**

<sup>1</sup> Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione che non adempiono alle esigenze di cui alla cifra 2 capoverso 1 lettera b può essere fornito per le utilizzazioni menzionate alla cifra 2 capoverso <sup>2ter</sup> sino al 1° luglio 2005.

<sup>2</sup> Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti benzo(a)pirene (soprattutto olio di catrame), che adempiono alle esigenze di cui alla

cifra 2 capoverso 1 lettera b può essere fornito per altre utilizzazioni rispetto a quelle menzionate alla cifra 2 capoverso 2<sup>ter</sup> sino al 1° gennaio 2002.

*Allegato 4.5*<sup>177</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## Concimi

### 1 Definizioni

<sup>1</sup> I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante.

<sup>2</sup> Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

- a. *concimi aziendali*: colaticcio, letame, liquame proveniente dai mucchi di letame, prodotti della separazione dei liquami, liquame di silo e deiezioni simili provenienti da aziende di allevamento di animali, trattati o meno;
- b. *concimi ottenuti dal riciclaggio*: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
  1. composto: materiale di origine vegetale o animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e utilizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l'erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali,
  2. digestato: materiale di origine vegetale e animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di fermentazione mediante apporto di aria e utilizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l'erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali,
  3. acqua di processo: acqua prodotta dal processo di fermentazione di materiale di origine vegetale e animale, utilizzata come concime,
  4. materiale vegetale non decomposto, come resti e rifiuti di verdure, residui di distillazione o di ammostatura oppure di processi di estrazione,
  5. prodotti ottenuti da scarti animali, come la farina di carne, la polvere di ossa, di sangue, di corna, di unghie, di zoccoli o di cuoio,
  6. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e utilizzati direttamente come concime;
- c. *concimi minerali*: prodotti ottenuti a partire da sostanze naturali o fabbricati chimicamente e sostanze come la cianammide e l'urea;
- d. *concimi organici e organico-minerali*: prodotti composti essenzialmente da materiale carbonico di origine vegetale o animale, e miscele di detto materiale con prodotti completamente o parzialmente di origine minerale o con concimi minerali;
- e. *concimi con oligoelementi*: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un oligoelemento nutritivo, oppure complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più oligoelementi nutritivi (boro, cobalto, rame, ferro,

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta n. II dell'O 26 mar. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940).

manganese, molibdeno e zinco) oppure almeno il 3 per cento di sostanze nutrienti utili;

- f. *additivi per concimi*: prodotti che migliorano le proprietà o l'efficacia dei concimi o ne facilitano l'utilizzazione;
- g. *agenti compostanti*: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici;
- h. *ammendanti del suolo*: prodotti che migliorano le proprietà del suolo;
- i. *culture di microrganismi per il trattamento del suolo, delle sementi o delle piante*: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo sostanze nutrienti supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche;
- j. *altri prodotti ottenuti a partire da materiale vegetale, animale, microbico o minerale*, utilizzati per il nutrimento delle piante (prodotti a base di alghe, poltiglia di ortiche, farina di sasso e prodotti simili);
- k. *miscele dei concimi e dei prodotti di cui alle lettere a-j*;
- l. *prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo*: prodotti che, mediante microrganismi presenti nel suolo, modificano i processi di sintesi delle sostanze nutrienti o la loro liberazione.

<sup>3</sup> Per superfici coltivate a foraggio si intendono i prati, i pascoli e le superfici di terreno con copertura vegetale, il cui raccolto è impiegato del tutto o in parte come foraggio. Fanno eccezione le superfici di terreno dalle quali si raccolgono soltanto i grani o le pannocchie.

## **2 Fornitura**

### **21 Principio**

<sup>1</sup> I concimi possono essere forniti soltanto se:

- a. sono ammessi giusta l'ordinanza del OCon<sup>178</sup> e ne soddisfano le esigenze; questa disposizione non vale per concimi aziendali forniti direttamente al consumatore finale, come pure per concimi destinati esclusivamente all'exportazione;
- b. le loro caratteristiche sono tali per cui, in caso di impiego corretto, essi non possono mettere in pericolo né l'ambiente naturale né, indirettamente, l'uomo;
- c. soddisfano le esigenze di cui ai numeri 22–24.

<sup>2</sup> I fanghi di depurazione non possono essere forniti; è fatto salvo il numero 5.

<sup>178</sup> RS 916.171

## 22 Esigenze di qualità

### 221 Composto, digestato e acqua di processo

<sup>1</sup> Il tenore di sostanze nocive nel composto, nel digestato e nell'acqua di processo non deve superare i seguenti valori limite, a meno che non sia stata accordata un'autorizzazione eccezionale ai sensi del numero 41 capoverso 2:

Sostanza nociva	Valore limite in grammi per tonnellata di materia secca
Cadmio (Cd)	1
Rame (Cu)	100
Mercurio (Hg)	1
Nichel (Ni)	30
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	400

<sup>2</sup> Per il composto, il digestato e l'acqua di processo valgono i seguenti valori indicativi:

Sostanza nociva	Valore indicativo
Idrocarburi aromatici policiclici (PAK)	4 grammi per tonnellata di materia secca <sup>1</sup>
Diossine (PCDD) e furani (PCDF)	20 nanogrammi I-TEQ <sup>2</sup> per chilogrammo di materia secca

<sup>1</sup> I valori di valutazione valgono per la somma dei seguenti 16 composti PAK dell'EPA (Priority pollutants list): Naftalina, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenz(a,h)antracene e Benzo(ghi)perilene

<sup>2</sup> I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità

<sup>3</sup> È vietato aggiungere fanghi di depurazione al composto, al digestato e all'acqua di processo.

<sup>4</sup> È vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo al composto, al digestato o all'acqua di processo.

## 222                    **Concimi minerali e prodotti ottenuti da scarti animali**

<sup>1</sup> Il tenore di sostanze nocive nei concimi minerali e nei prodotti ottenuti da scarti animali non deve superare i seguenti valori limite:

Sostanza nociva	Valore limite in grammi per tonnellata	
	Materia secca	Fosforo
Cadmio (Cd) nei concimi a base di fosforo con un tenore di fosforo superiore all'1 per cento		50
Cromo (Cr)	2000	
Vanadio (V)	4000	

<sup>2</sup> È vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo ai concimi minerali e ai prodotti ottenuti da scarti animali.

## 223                    **Concimi organici e organico-minerali, concimi con oligoelementi, prodotti per ammendare il suolo e miscele di concimi e prodotti**

Ai concimi organici e organico-minerali, ai concimi con oligoelementi, ai prodotti per ammendare il suolo, nonché alle miscele dei prodotti conformemente al numero 1 capoverso 2 lettera k è vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

## 23                    **Istruzioni per l'uso**

### 231                    **Istruzioni per l'uso di determinati concimi**

<sup>1</sup> L'autorizzazione per l'impiego dei concimi seguenti deve contenere le indicazioni giuste il capoverso 2:

- a. composto;
- b. digestato;
- c. acqua di processo;
- d. prodotti ottenuti da scarti animali;
- e. concimi minerali;
- f. concimi organici e organico-minerali;
- g. concimi con oligoelementi;
- h. additivi per concimi;
- i. prodotti compostanti;
- j. prodotti per ammendare il suolo;

- k. colture di microrganismi per il trattamento del suolo, delle sementi o delle piante;
- l. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale;
- m. miscele dei concimi e dei prodotti di cui alle lettere a–l;
- n. prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

<sup>2</sup> L'autorizzazione per l'impiego dei concimi giusta il capoverso 1 deve contenere, oltre alle indicazioni giusta l'articolo 37:

- a. l'avvertenza che il prodotto, se impiegato in modo scorretto, può compromettere la fertilità del suolo, pregiudicare la qualità delle acque e dell'aria o nuocere alla qualità delle piante;
- b. gli impieghi vietati.

<sup>3</sup> Nel caso di forniture di composto, di digestato o di acqua di processo, il bollettino di consegna (n. 241) o la dicitura sui sacchi valgono come istruzioni per l'uso, se contengono anche le indicazioni di cui al capoverso 2.

## **232 Istruzioni per l'uso del concime aziendale**

<sup>1</sup> Nel caso di forniture di concimi aziendali, le raccomandazioni per la concimazione pubblicate dalle stazioni federali di ricerche agrarie valgono come istruzioni per l'uso.

<sup>2</sup> Se i concimi aziendali sono forniti in sacchi, su questi ultimi deve figurare una dicitura a guisa di istruzione per l'uso, sulla quale figurano almeno:

- a. tutte le indicazioni secondo il numero 231 capoverso 2;
- b. la specie di animale da reddito, da cui proviene il concime aziendale;
- c. il peso;
- d. il tenore di materia secca e di materia organica;
- e. il tenore di azoto totale, di fosforo e di potassio.

## **24 Compiti dei detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione**

### **241 Bollettino di consegna**

<sup>1</sup> Al momento della fornitura di composto, digestato o acqua di processo, i detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione, nei quali si lavorano annualmente più di 100 t di materiale compostabile o fermentabile, devono consegnare all'acquirente un bollettino di consegna con le indicazioni seguenti:

- a. la quantità fornita;
- b. il tenore di materia secca e di materia organica;
- c. il tenore di azoto totale;

- d. il tenore di fosforo, calcio, magnesio e potassio e la conduttività elettrica (indicata in millisiemens per centimetro);
- e. il tenore di sostanze nocive (valutazione globale);
- f. il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio.

<sup>2</sup> Se il composto o il digestato sono forniti in sacchi, il peso e le altre indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b–f devono figurare sui sacchi stessi. In tal caso, l'iscrizione sui sacchi funge da bollettino di consegna.

## **242 Registro degli acquirenti**

<sup>1</sup> I detentori degli impianti di cui al numero 241 capoverso 1 devono tenere un registro degli acquirenti del composto, del digestato e dell'acqua di processo che annualmente ritirano più di 5 t di composto, di digestato o di acqua di processo (materia secca).

<sup>2</sup> Nel registro devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a. la data della fornitura;
- b. il nome dell'acquirente;
- c. il quantitativo fornito;
- d. le altre indicazioni del bollettino di consegna.

<sup>3</sup> I detentori degli impianti devono conservare i registri per almeno dieci anni. Su domanda, devono metterli a disposizione dell'UFAG, dell'autorità cantonale o di terzi designati dall'UFAG.

## **243 Prove nel caso di fornitura di composto, di digestato o di acqua di processo**

<sup>1</sup> I detentori degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1 sono autorizzati a fornire composto, digestato o acqua di processo per il proprio fabbisogno soltanto se l'acquirente prova che può impiegare detti concimi conformemente alle prescrizioni (prova del bisogno). Gli acquirenti sono tenuti a presentare la prova del bisogno soltanto se prendono in consegna più di 5 t di composto, di digestato o di acqua di processo (materia secca) all'anno.

<sup>2</sup> I detentori degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1 sono autorizzati a fornire composto, digestato o acqua di processo ad acquirenti che non li impiegano sui propri campi o su campi in affitto soltanto se possono dimostrare di possedere le conoscenze tecniche necessarie al loro impiego.

**244                    Analisi**

<sup>1</sup> I detentori degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, devono fare eseguire le analisi necessarie per accertare che le esigenze di cui al numero 221 capoversi 1, 3 e 4 siano adempiute.

<sup>2</sup> Provvedono affinché i risultati delle analisi vengano trasmessi, senza indugio, all'UFAG e alle autorità cantonali.

**3                        Impiego****31                      Principio**

<sup>1</sup> Chi impiega concimi deve tenere conto:

- a. delle sostanze nutrienti presenti nel suolo e del fabbisogno delle piante in sostanze nutrienti (Direttive sui concimi);
- b. del luogo (vegetazione, topografia e natura del suolo);
- c. delle condizioni meteorologiche;
- d. delle limitazioni imposte o concordate in base alle legislazioni concernenti la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno in nutrimento delle piante.

**32                      Limitazioni****321                    Concimi contenenti azoto e concimi liquidi**

<sup>1</sup> I concimi contenenti azoto possono essere spanti soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l'azoto. Tuttavia, se esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione fuori di tali periodi, detti concimi possono essere spanti soltanto se non pregiudicano la qualità delle acque.

<sup>2</sup> I concimi liquidi possono essere spanti soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli; di conseguenza non possono essere spanti quando il suolo è saturo d'acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.

**322                    Composto, digestato e acqua di processo**

<sup>1</sup> Per ettaro di superficie e su un arco di tre anni, la quantità spanta, espressa in materia secca, può essere di 25 t al massimo per il composto, il digestato o l'acqua di processo, oppure di 100 m<sup>3</sup> per l'acqua di processo purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.

<sup>2</sup> Per ettaro di superficie e su un arco di dieci anni, la quantità spanta, espressa in materia secca, può essere di 100 t al massimo per il composto e il digestato, utilizzati come ammendante del suolo, substrato, come protezione contro l'erosione nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

### **323 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico**

I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di rifiuti con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere spanti, con l'autorizzazione dell'autorità cantonale, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti. È vietato il loro spandimento su campi coltivati a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono fatti salvi i divieti giusta il numero 33.

### **33 Divieti**

<sup>1</sup> I concimi non possono essere impiegati:

- a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, a meno che prescrizioni o accordi relativi non stabiliscano altrimenti;
- b. nelle praterie a carice e nelle paludi non comprese nella lettera a;
- c. nelle siepi e nei boschetti nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;
- d. nelle acque superficiali e in una fascia larga tre metri intorno alle acque superficiali;
- e. nella zona S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee (zona di captazione); fa eccezione l'erba falciata non raccolta.

<sup>2</sup> I concimi aziendali liquidi non possono essere impiegati nelle zone S2 di protezione delle acque sotterranee. Se il tipo di sfruttamento del suolo è tale da garantire che nessun germe patogeno possa pervenire nella captazione o nell'impianto di ravvenamento, l'autorità cantonale può autorizzare fino a tre concimazioni, ognuna di 20 m<sup>3</sup> al massimo, per ettaro e per periodo vegetativo e a intervalli di tempo adeguati.

<sup>3</sup> Per l'impiego di concimi nei settori di alimentazione Z<sub>u</sub> e Z<sub>o</sub> (art. 29 cpv. 1 lett. c e d dell'O del 28 ott. 1998<sup>179</sup> OPAC), l'autorità cantonale fissa le limitazioni e i divieti che vanno oltre le esigenze dei capoversi 1 e 2, se è necessario per la protezione delle acque.

<sup>4</sup> L'impiego di fanghi di depurazione è vietato; è fatto salvo il numero 5.

<sup>179</sup> RS 814.201

### **34 Impiego di concimi nelle foreste**

Per l'impiego di concimi nelle foreste si applica l'ordinanza del 30 novembre 1992<sup>180</sup> sulle foreste.

## **4 Compiti e competenze delle autorità**

### **41 Compiti e competenze dell'UFAG**

<sup>1</sup> I compiti e le competenze dell'UFAG sono i seguenti:

- a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi (n. 1 cpv. 2);
- b. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l'analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
- c. riconoscere i laboratori chiamati a effettuare le analisi dei concimi ed offrire loro la consulenza tecnica;
- d. fissare la frequenza delle analisi dei concimi e pubblicare una ricapitolazione dei risultati valutati;
- e. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica (art. 60 cpv. 1) la documentazione sull'impiego di concimi;
- f. provvedere affinché i prodotti che non soddisfano le esigenze di cui al numero 221 capoversi 1, 3 e 4 nonché ai numeri 222, 223, 23 e 24 non vengano forniti come concimi;
- g. riscuotere gli emolumenti previsti dall'ordinanza del 18 ottobre 2000<sup>181</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>2</sup> Per un periodo limitato, l'UFAG può autorizzare la fornitura di composto, digestato e acqua di processo i cui valori limite non superano di oltre il 50 per cento i valori fissati nel numero 221 capoverso 1:

- a. a condizione che i valori limite vengano superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; o
- b. su domanda dell'autorità cantonale e a condizione che la stessa abbia già ordinato le necessarie misure di risanamento nel bacino imbrifero dell'impianto in questione.

<sup>3</sup> Se accorda un'autorizzazione ai sensi del capoverso 2, l'UFAG riduce la quantità di composto, di digestato o delle acque di processo che può essere fornita, in modo che il carico di sostanze nocive del composto, del digestato o delle acque di processo non sia superiore per ettaro a quello risultante se i valori limite di cui al numero 221 capoverso 1 fossero rispettati.

<sup>180</sup> RS 921.01

<sup>181</sup> RS 910.11

<sup>4</sup> L'UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego.

## 42                    **Compiti e competenze di altre autorità**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale esamina periodicamente nei tempi stabiliti dalle esigenze tecniche il tenore dei PAK, delle diossine e dei furani nel composto, nel digestato e nell'acqua di processo. Pubblica un compendio dei risultati esaminati, comunicandoli prima all'autorità cantonale, all'UFAG e ai detentori degli impianti esaminati.

<sup>2</sup> I Cantoni stabiliscono le cause della violazione dei valori indicativi giusta il numero 221 capoverso 2 e fanno il necessario affinché il composto, il digestato o l'acqua di processo non vengano forniti quando la loro utilizzazione può minacciare la fertilità del suolo.

## 5                      **Disposizioni transitorie relative ai fanghi di depurazione**

### 51                    **Fornitura**

<sup>1</sup> I fanghi di depurazione possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 2006, sempre che:

- a. il loro tenore di sostanze nocive non superi i seguenti valori limite

Sostanza nociva	Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca
Cadmio (Cd)	5
Cobalto (Co)	60
Cromo (Cr)	500
Mercurio (Hg)	5
Molibdeno (Mo)	20
Nichel (Ni)	80
Piombo (Pb)	500
Rame (Cu)	600
Zinco (Zn)	2000
Composti organici alogenati assorbibili (AOX)	500 (valore indicativo)

- b. non siano stati aggiunti loro prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici nel suolo; e
- c. i destinatari provino che possono impiegare i fanghi di depurazione conformemente alle prescrizioni vigenti (prova del bisogno).

<sup>2</sup> Nel caso di una fornitura di fanghi di depurazione vale quindi il numero 231 capoverso 2 e 3, a seconda del caso. Per i detentori di impianti di depurazione delle acque di rifiuti valgono, a seconda del caso, i numeri 241 e 242; il bollettino di consegna deve inoltre indicare il tenore di azoto ammoniacale.

<sup>3</sup> I detentori degli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico devono, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, eseguire analisi per garantire che le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a e b siano adempiute. Devono trasmettere senza indugio i risultati delle analisi all'UFAG e all'autorità cantonale.

## **52 Impiego**

<sup>1</sup> I fanghi di depurazione possono essere ancora utilizzati sino al 30 settembre 2006, ma non su campi coltivati a foraggio o a ortaggi, nelle zone S di protezione delle acque sotterranee e per il deposito in fosse di colaticcio.

<sup>2</sup> Possono essere utilizzati fanghi di depurazione nella misura in cui il fabbisogno di azoto e di fosforo delle piante non venga superato, per un massimo di 1,7 tonnellate annue per ettaro (in riferimento alla materia secca, senza tenere conto delle sostanze aggiunte).

## **53 Proroga del periodo di transizione**

<sup>1</sup> I Cantoni possono prorogare per un massimo di due anni il periodo entro il quale i fanghi di depurazione possono ancora essere forniti e utilizzati (n. 51 cpv. 1 e 52 cpv. 1). Sono fatti salvi il divieto di utilizzazione su campi coltivati a foraggio e a ortaggi, nelle zone S di protezione delle acque sotterranee e il divieto di deposito in fosse di colaticcio.

<sup>2</sup> Essi comunicano una proroga all'UFAG e all'Ufficio federale.

## **54 Compiti e competenze dell'UFAG**

<sup>1</sup> L'UFAG può autorizzare per un periodo limitato la fornitura di fanghi di depurazione che superano i valori limite di un massimo del 100 per cento conformemente al numero 51 capoverso 1 lettera a:

- a. a condizione che i valori limite vengano superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; o
- b. su domanda dell'autorità cantonale e a condizione che la stessa abbia già ordinato le necessarie misure di risanamento nel bacino imbrifero dell'impianto in questione.

<sup>2</sup> Se accorda un'autorizzazione ai sensi del capoverso 1, l'UFAG riduce la quantità che può essere fornita, in modo che il carico di sostanze nocive dei fanghi di depurazione non sia superiore per ettaro a quello risultante se i valori limite di cui al numero 51 capoverso 1 lettera a fossero rispettati.

<sup>3</sup> Se il valore indicativo degli AOX di cui al numero 51 capoverso 1 lettera a è superato, l'UFAG informa l'autorità cantonale ed esige che ne chiarisca il motivo. Provvede affinché i fanghi di depurazione in questione non vengano forniti come concime se in tal modo si arreca pregiudizio al suolo o alle coltivazioni.

<sup>4</sup> L'UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del numero 41 capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso gli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e sul luogo d'impiego dei fanghi di depurazione.

<sup>5</sup> Per il rimanente, i compiti e le competenze dell'UFAG sono attribuiti ai sensi del numero 41 capoverso 1.

*Allegato 4.6*<sup>182</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti**

### **1 Definizione**

Sono considerati prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti le sostanze e i prodotti che contengono più del 10 per cento della massa di sostanze attive destinate a lottare contro la formazione di ghiaccio e di neve ghiacciata.

### **2 Fornitura**

Possono essere forniti solo i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti che contengono, come sostanze attive, unicamente:

- a. cloruro di sodio, di calcio o di magnesio;
- b. urea;
- c. alcol degradabile con basso peso molecolare.
- d. formiato di sodio o di potassio;
- e. acetato di sodio o di potassio.

### **3 Impiego**

#### **31 Limitazioni**

<sup>1</sup> Possono essere impiegati solo i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti conformi alla cifra 2.

<sup>2</sup> I prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti contenenti urea possono essere impiegati solo sugli aeroporti e sui tratti di strada con pericolo di corrosione.

<sup>3</sup> I prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti contenenti formiato di sodio o di potassio oppure acetato di sodio o di potassio possono essere impiegati solo sugli aeroporti.

<sup>182</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può autorizzare singoli utilizzatori ad impiegare prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti non conformi alla cifra 2, per effettuare prove di idoneità. Una tale autorizzazione è valida per tre mesi al massimo e può eccezionalmente essere prorogata di tre mesi al massimo.

### **32 Impiego per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici**

<sup>1</sup> Per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti possono solo essere:

- a. impiegati quando gli altri mezzi, quali ghiaietta o sabbia, non sono adatti per lottare contro il ghiaccio o la neve ghiacciata;
- b. impiegati se la neve è prima stata tolta meccanicamente;
- c. sparsi a mano sui marciapiedi, sulle scalinate, sui salvagente o su altri posti di difficile accesso;
- d. impiegati a titolo preventivo se le condizioni meteorologiche lo giustificano.

<sup>2</sup> I Cantoni vegliano a far redigere un inventario delle pubbliche strade, vie e piazze, dal quale risulti dove si possano impiegare i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti e come debbano essere sparsi.

### **33 Spargitori per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici**

<sup>1</sup> Gli spargitori di prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti possono essere impiegati per la manutenzione invernale delle strade, vie e piazze solo se la quantità che spandono per unità di superficie resta costante per tutta la superficie da trattare.

<sup>2</sup> Chi impiega tali macchinari deve controllare ad intervalli regolari che la quantità di prodotto consumata corrisponda al dosaggio scelto.

## **4 Disposizione transitoria**

Gli spargitori per prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti che non soddisfano le disposizioni di cui alla cifra 33 capoverso 1 possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 1995.

*Allegato 4.7*  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Additivi per combustibili**

### **1 Definizione**

Gli additivi per combustibili sono aggiunti ai combustibili segnatamente per migliorarne la combustione o per migliorarne la conservazione durante il deposito.

### **2 Fornitura**

Chi fornisce additivi per combustibili deve indicare sull'etichetta che gli additivi non possono essere impiegati per l'olio da riscaldamento extra leggero, se contengono:

- a. composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro), o
- b. sostanze come i composti del magnesio che falsano il risultato della misurazione dell'indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati ad olio.

### **3 Combustibili e carburanti**

Per i combustibili e i carburanti valgono le esigenze secondo l'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>183</sup> contro l'inquinamento atmosferico.

### **4 Disposizione transitoria**

Gli additivi per combustibili contenenti composti alogenati, del magnesio o di metalli pesanti (tranne i composti del ferro) possono ancora essere forniti, senza la menzione di cui alla cifra 2 sull'etichetta, fino al 31 agosto 1987.

<sup>183</sup> RS 814.318.142.1

*Allegato 4.8*  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Condensatori e trasformatori**

### **1 Definizioni**

<sup>1</sup> I condensatori e i trasformatori sono considerati contenenti sostanze nocive quando contengono:

- a. composti aromatici alogenati, quali i bifenili policlorati (PCB), i diarilalcani alogenati o i benzeni alogenati, oppure
- b. sostanze o prodotti che contengono a loro volta, come impurità, più di 500 ppm di sostanze aromatiche monoalogenate o più di 50 ppm di sostanze aromatiche polialogenate.

<sup>2</sup> I condensatori costruiti nel 1982 o prima sono considerati contenere sostanze nocive, salvo che il proprietario si sia accertato del contrario.

### **2 Fornitura e importazione**

<sup>1</sup> La fornitura e l'importazione di condensatori e di trasformatori contenenti sostanze nocive sono vietate.

<sup>2</sup> Fanno eccezione la fornitura o l'importazione a scopo di eliminazione ai sensi della cifra 4.

### **3 Apparecchi attualmente in servizio**

#### **31 Avvertimento**

<sup>1</sup> I proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive devono provvedere affinché sugli apparecchi figurino una scritta di avvertimento.

<sup>2</sup> Sulla scritta di avvertimento devono figurare:

- a. l'indicazione di pericolo (p. es. «Attenzione! Contiene PCB pericoloso per l'ambiente»);
- b. l'esortazione ad avvisare l'autorità cantonale in caso di perdita per fuga o di surriscaldamento come pure in caso di messa fuori servizio.

## **32                    Informazione generale all'autorità cantonale**

I proprietari di condensatori di peso totale superiore a 1 kg e contenenti sostanze nocive, come pure i proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive, devono annunciare all'autorità cantonale entro il 31 agosto 1987:

- a. l'ubicazione degli apparecchi;
- b. il tipo e il numero degli apparecchi;
- c. la natura e la quantità del contenuto e
- d. il momento previsto per la messa fuori servizio e per l'eliminazione.

## **33                    Controllo e procedura in caso di incidente**

<sup>1</sup> I proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive devono controllare almeno una volta all'anno la tenuta stagna degli apparecchi.

<sup>2</sup> Se costata una perdita per fuga o un surriscaldamento, il proprietario deve annunciarlo all'autorità cantonale.

## **4                      Messa fuori servizio ed eliminazione di apparecchi**

<sup>1</sup> I proprietari di condensatori di peso totale superiore a 1 kg e contenenti sostanze nocive, come pure i proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive, devono provvedere affinché gli apparecchi siano messi fuori servizio e consegnati per l'eliminazione entro il 31 agosto 1998. Nell'ambito di detto termine, l'autorità cantonale può fissare per singoli proprietari date precise al fine di evitare accumuli al momento dell'eliminazione.

<sup>2</sup> I proprietari degli apparecchi devono annunciare all'autorità cantonale la data dell'avvenuta messa fuori servizio e il modo in cui sono stati eliminati gli apparecchi.

<sup>3</sup> I condensatori e i trasformatori contenenti sostanze nocive come pure i liquidi provenienti da detti apparecchi devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni sui rifiuti pericolosi (art. 30 cpv. 4 della L sulla protezione dell'ambiente). I condensatori di peso totale inferiore a 1 kg possono anche essere, in piccole quantità, consegnati a un posto di raccolta dei veleni.

<sup>4</sup> Il capoverso 3 non vale per i piccoli condensatori degli apparecchi radio e televisivi, dei tubi fluorescenti, degli elettrodomestici e di altri apparecchi simili.

## **5                      Compiti particolari dei Cantoni**

I Cantoni vegliano che le cifre 3 e 4 siano applicate.

*Allegato 4.9*<sup>184</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Confezioni spray**

### **1 Definizioni**

Sono considerate fabbricanti ai sensi del presente allegato le aziende che riempiono o fanno riempire le confezioni spray. Sono parificati ai fabbricanti gli importatori che importano a titolo professionale confezioni spray piene.

### **2 Fabbricazione, importazione e fornitura**

#### **21 Divieto**

È vietato fabbricare o importare le confezioni spray contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5).

#### **22 Eccezioni**

<sup>1</sup> Il divieto non si applica ai medicinali se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono prodotti alternativi; e
- b. la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.

<sup>2</sup> Il divieto non si applica alle confezioni spray che contengono sostanze stabili nell'aria destinate alla produzione di schiume di montaggio o alla pulizia di impianti e apparecchi, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative;
- b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica; e
- c. sono utilizzate sostanze stabili nell'aria la cui durata media di permanenza nell'aria è per quanto possibile breve.

<sup>3</sup> Su domanda motivata l'Ufficio federale può accordare al fabbricante o all'importatore una deroga di durata limitata per altri impieghi delle confezioni spray che contengono sostanze stabili nell'aria se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative;

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Aggiornato dal n. I 4. dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1345).

- b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica; e
- c. sono utilizzate sostanze stabili nell'aria la cui durata media di permanenza nell'aria è per quanto possibile breve.

<sup>4</sup> Il divieto non si applica all'importazione di confezioni spray per uso personale.

## **23 Etichetta**

La quantità dei clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 3.4), espressa in per cento del volume, deve figurare sull'etichetta delle confezioni spray che contengono tali sostanze.

## **3 Obbligo di notifica**

I fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o con sostanze stabili nell'aria e gli importatori di confezioni spray contenenti tali sostanze devono notificare all'Ufficio federale entro il 30 giugno dell'anno seguente le quantità dei singoli gruppi di sostanze impiegate o importate nel corso dell'anno precedente; i dati devono essere suddivisi secondo importazione, consumo nel Paese ed esportazione, nonché secondo l'impiego previsto.

### **3a Raccomandazioni**

L'Ufficio federale emana raccomandazioni<sup>185</sup> sullo stato della tecnica, destinate alle autorità d'esecuzione:

- a. per i prodotti terapeutici di cui alla cifra 22 capoverso 1, in accordo con Swissmedic e dopo aver consultato le cerchie interessate;
- b. per le confezioni spray di cui alla cifra 22 capoverso 2, dopo aver consultato le cerchie interessate.

## **4 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Il divieto previsto nella cifra 21 entra in vigore il 1° gennaio 2004 per le confezioni spray contenenti sostanze stabili nell'aria.

<sup>2</sup> I fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o con sostanze stabili nell'aria e gli importatori di confe-

<sup>185</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

zioni spray contenenti tali sostanze devono comunicare all'Ufficio federale per la prima volta per l'anno 2003 le indicazioni previste nella cifra 3.

*Allegato 4.10*<sup>186</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## Pile e accumulatori

### 1 Definizioni

<sup>1</sup> Sono considerate pile le fonti di corrente che trasformano direttamente l'energia chimica in energia elettrica e sono composte di una o più cellule non ricaricabili.

<sup>2</sup> Sono considerate accumulatori le fonti di energia che trasformano direttamente l'energia chimica in energia elettrica e sono composte di una o più cellule ricaricabili.

<sup>3</sup> Sono considerati piccoli accumulatori gli accumulatori che hanno un peso inferiore a 1 kg.

<sup>4</sup> Sono considerati oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva gli oggetti dai quali l'utilizzatore può difficilmente estrarre le pile o gli accumulatori che essi contengono.

### 2 Importazione e fornitura

#### 21 Pile e accumulatori

<sup>1</sup> I seguenti tipi di pile e accumulatori possono essere importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante soltanto se non contengono più mercurio e cadmio di quanto sia necessario secondo lo stato della tecnica, al massimo però:

Tipo	Valore massimo in per cento del peso	
	Mercurio	Cadmio
Pile al carbonio-zinco	0,01	0,015
Pile e accumulatori alcalini al manganese	0,025	–

<sup>2</sup> Per le pile e gli accumulatori alcalini al manganese che vengono forniti per un impiego prolungato in condizioni estreme come temperature inferiori a 0°C o superiori a 50°C oppure esposizione a forti vibrazioni, vale un valore massimo di mercurio dello 0,05 in per cento del peso.

<sup>3</sup> I valori massimi secondo i capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle pile alcaline al manganese del tipo a bottone.

<sup>186</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2009). Aggiornato giusta l'art. 22 cpv. 2 dell'O del 5 lug. 2000 sugli imballaggi per bevande, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 814.621).

## 22 **Oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva**

Gli oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva possono essere importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante soltanto se:

- a. la pila o l'accumulatore contiene in totale meno dello 0,001 per cento del peso di mercurio e cadmio e meno dello 0,1 per cento del peso di piombo;
- b. è usuale o prevista una sostituzione ad opera del commercio specializzato; oppure
- c. la protezione dell'utilizzatore o un interesse preminente al buon funzionamento dell'oggetto esigono pile e accumulatori incorporati in maniera definitiva e questi contengono, per quanto possibile, poco mercurio, cadmio e piombo. L'Ufficio federale emana direttive<sup>187</sup> su tali deroghe, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato 2 della Direttiva n. 91/157 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1991<sup>188</sup> relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

## 3 **Informazione**

### 31 **Etichetta e istruzioni per l'uso**

<sup>1</sup> Le pile e gli accumulatori devono recare il nome del fabbricante o il marchio registrato giusta la legge del 28 agosto 1992<sup>189</sup> sulla protezione dei marchi o l'accordo di Madrid del 14 luglio 1967<sup>190</sup> sulla registrazione internazionale dei marchi.

<sup>2</sup> Le pile e gli accumulatori che contengono più dello 0,025 per cento del peso di cadmio o più dello 0,4 per cento del peso di piombo o più di 25 milligrammi di mercurio per cellula devono essere muniti di indicazioni supplementari sul tenore di metalli pesanti e sullo smaltimento. In merito a tali indicazioni valgono le disposizioni della Direttiva n. 93/86 della Commissione delle Comunità europee del 4 ottobre 1993<sup>191</sup> sull'adeguamento al progresso tecnico della Direttiva n. 91/157 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1991<sup>192</sup> relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

<sup>187</sup> Ottenibili presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

<sup>188</sup> Gazzetta ufficiale CE (GU) n. L 78 del 26 mar. 1991, p. 38, ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

<sup>189</sup> RS **232.11**

<sup>190</sup> RS **0.232.112.3**

<sup>191</sup> Gazzetta ufficiale CE (GU) n. L 264 del 23 ott. 1993, p. 51, ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

<sup>192</sup> Gazzetta ufficiale CE (GU) n. L 78 del 26 mar. 1991, p. 38, ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

<sup>3</sup> Le indicazioni richieste dai capoversi 1 e 2 non devono essere necessariamente applicate sulle pile e gli accumulatori del tipo a bottone forniti senza imballaggio. Se le pile e gli accumulatori del tipo a bottone vengono forniti in imballaggio, dette indicazioni devono essere applicate sull'imballaggio.

<sup>4</sup> Per le pile e gli accumulatori forniti in imballaggio, le indicazioni dei capoversi 1 e 2 devono essere applicate anche sull'imballaggio; sono eccettuati gli imballaggi trasparenti attraverso i quali le indicazioni apposte sulle pile o sugli accumulatori sono perfettamente visibili e leggibili.

<sup>5</sup> Per gli oggetti con pile e accumulatori incorporati in maniera definitiva, indicazioni analoghe a quelle richieste dal capoverso 2 devono essere contenute nelle istruzioni per l'uso.

<sup>6</sup> Per le pile e gli accumulatori forniti per l'impiego esclusivo da parte dell'esercito o della protezione civile, le indicazioni richieste dai capoversi 1 e 2 non devono essere necessariamente applicate né sulle pile e sugli accumulatori né sull'imballaggio.

## **32 Puntii di vendita e pubblicità**

<sup>1</sup> Nei punti di vendita nei quali vengono forniti pile e accumulatori deve essere indicato chiaramente in un posto ben visibile che:

- a. le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati a un punto di vendita o a un centro di raccolta per pile e accumulatori usati o in occasione delle azioni di raccolta di pile e accumulatori;
- b. il punto di vendita riprende le pile e gli accumulatori usati;
- c. le pile e gli accumulatori sono gravati di una tassa che serve a finanziarne lo smaltimento.

<sup>2</sup> La pubblicità sulle pile e sugli accumulatori deve attirare l'attenzione del consumatore sull'obbligo della riconsegna delle pile e degli accumulatori usati.

## **4 Obbligo di riconsegna e di ripresa**

### **41 Obbligo di riconsegna**

I consumatori devono riconsegnare le pile e gli accumulatori usati a chi è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per le pile e gli accumulatori usati o in occasione delle azioni di raccolta di pile e accumulatori.

## **42 Obbligo di ripresa**

<sup>1</sup> I commercianti che forniscono pile o accumulatori con un peso fino a un peso di 5 kg devono riprendere gratuitamente tutte le pile e gli accumulatori di questo tipo consegnate dai consumatori. La ripresa degli accumulatori al piombo è regolata dal capoverso 2.

<sup>2</sup> I commercianti che forniscono accumulatori al piombo oppure pile e accumulatori con un peso superiore a 5 kg devono riprendere le pile e gli accumulatori del tipo di quelli che figurano nel loro assortimento.

<sup>3</sup> Per i fabbricanti valgono nei confronti dei commercianti e dei consumatori gli obblighi fissati nei capoversi 1 e 2.

## **43 Pile e accumulatori nell'esercito e nella protezione civile**

<sup>1</sup> L'esercito deve raccogliere le pile e gli accumulatori usati e provvedere al loro smaltimento.

<sup>2</sup> La protezione civile deve raccogliere le pile e gli accumulatori usati secondo la cifra 31 capoverso 6 e provvedere al loro smaltimento.

## **5 Prescrizioni particolari per i piccoli accumulatori al nichel-cadmio**

### **51 Determinazione di un obiettivo per la quantità di cadmionei rifiuti urbani**

<sup>1</sup> La quantità di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio nei rifiuti urbani a partire dal 2004 non dovrà superare i 3000 chilogrammi all'anno.

<sup>2</sup> La quantità di cadmio secondo il capoverso 1 per un anno di riferimento si calcola basandosi sulla quantità media dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio forniti nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti – previa detrazione della quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio riciclati, esportati e depositati temporaneamente – moltiplicata per il fattore 0.16 (misura per il contenuto medio di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio). Per questo calcolo sono determinanti le notifiche secondo la cifra 7 capoversi 1 e 2.

<sup>3</sup> A partire dal 2001 l'Ufficio federale valuta ogni anno se è possibile raggiungere l'obiettivo previsto dalla cifra 51 capoverso 1.

## 52 Emanazione di prescrizioni sulla riscossione di un deposito

<sup>1</sup> Se risulta evidente che è impossibile raggiungere l'obiettivo previsto dalla cifra 51 capoverso 1, a partire dal 2002 il Dipartimento può ordinare ai fabbricanti e ai commercianti di riscuotere un deposito al momento della fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio.

<sup>2</sup> Nell'ordinare la riscossione di un deposito il Dipartimento prescrive che:

- a. l'ammontare del deposito si basa sul peso dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio:
  1. 3 franchi fino a un peso di 50 g,
  2. 5 franchi fino a un peso di 100 g,
  3. 10 franchi fino a un peso di 250 g,
  4. 20 franchi fino a un peso di 1 kg;
- b. i piccoli accumulatori al nichel-cadmio forniti per l'impiego esclusivo da parte dell'esercito non sono gravati di deposito;
- c. l'Ufficio federale può esentare per un certo periodo dall'obbligo di riscuotere un deposito i fabbricanti e commercianti che assicurano con altri provvedimenti un tasso di ripresa pari ad almeno l'80 per cento del peso; è eccezzuato il settore del consumo;
- d. il deposito richiesto deve essere indicato sullo stesso piccolo accumulatore al nichel-cadmio o in un'altra forma adeguata;
- e. i fabbricanti e i commercianti che forniscono piccoli accumulatori al nichel-cadmio gravati di deposito devono, al momento in cui li riprendono, restituire il deposito in tutti i punti di vendita nei quali forniscono tali accumulatori; se sospendono la fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio gravati di deposito, l'obbligo di restituzione sussiste ancora per cinque anni.

<sup>3</sup> Se ordina la riscossione di un deposito, il Dipartimento può prescrivere che l'Ufficio federale incarichi un'organizzazione privata adeguata di tenere una cassa di compensazione dei depositi (cassa) sottoposta alla sua vigilanza. In tal caso prescrive anche che:

- a. i fabbricanti devono consegnare alla cassa le eventuali eccedenze risultanti dalla riscossione dei depositi;
- b. la cassa deve utilizzare le eccedenze soprattutto per coprire le perdite dei fabbricanti e dei commercianti derivanti dalla restituzione dei depositi e per promuovere la riconsegna dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio chiusi;
- c. i fabbricanti devono trasmettere alla cassa tutti i dati necessari alla compensazione dei depositi;
- d. la cassa deve fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

## **6 Tassa di smaltimento anticipata**

### **61 Obbligo della tassa**

<sup>1</sup> I fabbricanti che forniscono pile, accumulatori o oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva devono versare per queste pile o accumulatori (pile e accumulatori assoggettati a tassa) una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un'organizzazione privata (organizzazione) incaricata e sorvegliata dall'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Sono esentati dalla tassa:

- a. le pile e gli accumulatori con un peso superiore a 5 kg;
- b. gli accumulatori al piombo;
- c. le pile e gli accumulatori impiegati esclusivamente dall'esercito.

<sup>3</sup> Gli assoggettati alla tassa devono annunciarsi presso l'organizzazione.

### **62 Ammontare della tassa**

La tassa varia da un minimo di 2 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile o accumulatori assoggettati a tassa. Il Dipartimento fissa l'ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi per le attività secondo la cifra 64.

### **63 Obbligo di notifica e scadenza**

<sup>1</sup> Gli assoggettati alla tassa devono comunicare all'organizzazione, secondo le prescrizioni da essa emanate, la quantità di pile e di accumulatori assoggettati a tassa forniti per ogni mese civile, suddivisi secondo i criteri determinanti per stabilire l'ammontare della tassa.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento della tassa relativa alle pile e agli accumulatori assoggettati a tassa forniti nel corso di un mese civile scade alla fine dei due mesi seguenti. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora.

### **64 Impiego della tassa**

<sup>1</sup> L'organizzazione deve impiegare la tassa per le seguenti attività, nella misura in cui queste corrispondano al programma approvato dall'Ufficio federale (cifra 65 cpv. 4):

- a. la raccolta e il trasporto delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa;
- b. il riciclaggio delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa secondo il livello della tecnica, se esiste una prova sicura del riciclaggio;

- c. l'informazione, in particolare mirata a promuovere la consegna delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa;
- d. le sue proprie attività nell'ambito del mandato dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Per le attività indicate nel capoverso 1 lettere a e c l'organizzazione può di regola impiegare in totale il 25 per cento al massimo dell'introito annuo della tassa.

<sup>3</sup> Chi rivendica il diritto a prestazioni da parte dell'organizzazione per attività secondo il capoverso 1 deve presentare una domanda motivata. L'organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda.

<sup>4</sup> ...

## **65 Organizzazione**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale incarica della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa un'organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non deve avere interessi economici in relazione con la fabbricazione, l'importazione e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l'organizzazione. Il contratto regola in particolare gli importi che l'organizzazione può utilizzare per il disbrigo delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

<sup>3</sup> L'organizzazione deve affidare la revisione a terze persone indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

<sup>4</sup> Deve sottoporre annualmente all'Ufficio federale, per approvazione, un programma che stabilisca come le attività indicate al paragrafo 64 capoverso 1 possano essere svolte in maniera ragionevole, economica e valida per tutto il territorio.

<sup>5</sup> Deve verificare che le attività per le quali elargisce finanziamenti siano eseguite correttamente. A tale scopo può effettuare chiarimenti in particolare presso gli impianti di riciclaggio.

<sup>6</sup> Le dichiarazioni che le vengono fornite dagli assoggettati alla tassa sottostanno al segreto d'affari.

## **66 Vigilanza sull'organizzazione**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale vigila sull'organizzazione e approva il programma giusta la cifra 65 capoverso 4. Può impartire direttive all'organizzazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle tasse.

<sup>2</sup> L'organizzazione deve fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

<sup>3</sup> Deve fornire ogni anno entro il 31 marzo all'Ufficio federale un rapporto sulle proprie attività nell'anno precedente. In questo rapporto devono figurare in particolare:

- a. il resoconto annuale;
- b. il rapporto delle terze persone indipendenti incaricate della revisione;
- c. le quantità delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa forniti nell'anno precedente, suddivisi secondo i criteri determinanti per l'ammontare della tassa;
- d. le quantità delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa riciclati nell'anno precedente nonché la quota di recupero di pile e accumulatori assoggettati a tassa.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale pubblica il rapporto, se questo soddisfa le premesse secondo l'articolo 62 capoverso 3.

## **66a Procedura e rimedi giuridici**

<sup>1</sup> Sulle domande concernenti prestazioni a terzi giusta la cifra 64, l'organizzazione statuisce mediante decisione formale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni dell'organizzazione può essere presentato ricorso al Dipartimento.

## **7 Obbligo di notifica**

<sup>1</sup> Entro il 30 aprile di ogni anno i fabbricanti devono notificare all'Ufficio federale le quantità di pile e di accumulatori assoggettati a tassa forniti per il consumo nazionale nell'anno precedente (cifra 61 cpv. 1). Le notifiche devono essere strutturate secondo le direttive dell'Ufficio federale, in particolare secondo i tipi di pile, di accumulatori e di sostanze nocive. Quest'obbligo di notifica vale per analogia anche per le pile e gli accumulatori destinati all'impiego esclusivo da parte dell'esercito.

<sup>2</sup> I destinatari in possesso dell'autorizzazione all'accettazione di pile e accumulatori giusta l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 novembre 1986<sup>193</sup> sul traffico dei rifiuti speciali devono notificare ogni anno entro il 30 aprile:

- a. all'Ufficio federale, le quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio usati, da loro riciclate e esportate nell'anno precedente e da loro ancora custodite in deposito intermedio al 31 dicembre;
- b. all'organizzazione, le quantità di pile e accumulatori assoggettati a tassa, da loro riciclate e esportate nell'anno precedente e da loro ancora custodite in deposito intermedio al 31 dicembre.

<sup>193</sup> RS 814.610

## **8                    Compiti particolari dei Cantoni**

I Cantoni provvedono affinché le prescrizioni della cifra 32 siano osservate.

## **9                    Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Le pile o gli accumulatori che non soddisfano le esigenze di cui alla cifra 31 capoversi 1–4 possono essere ancora importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante sino al 31 dicembre 1999.

<sup>2</sup> Gli oggetti contenenti pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva che non soddisfano le esigenze di cui alle cifre 22 e 31 capoverso 5 possono essere ancora importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante fino al 31 dicembre 1999.

<sup>3</sup> Le disposizioni sulla tassa di smaltimento anticipata (cifra 6) entrano in vigore contemporaneamente all'ordinanza del Dipartimento sull'ammontare della tassa secondo la cifra 62.

<sup>4</sup> Al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla tassa di smaltimento (cifra 6) i gestori degli impianti di riciclaggio devono notificare immediatamente le quantità di pile e di accumulatori depositati temporaneamente in quel momento nonché la quota per cui il riciclaggio è già stato rimborsato. Questa notifica deve essere aggiornata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno finché tutte le pile e gli accumulatori siano stati riciclati.

*Allegato 4.11*<sup>194</sup>  
(art. 9, 11 35 e 61)

## Materie plastiche

### 1 Divieti

<sup>1</sup> Gli oggetti costituiti interamente o in parte da materie plastiche contenenti cadmio non possono né essere importati come merce commerciabile né essere forniti da un fabbricante.

<sup>2</sup> Le materie plastiche espanse che richiedono, per la loro fabbricazione, l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) nonché gli oggetti contenenti tali materie plastiche espanse non possono essere né fabbricati né importati.

<sup>2bis</sup> Le materie plastiche espanse che richiedono, per la loro fabbricazione, l'impiego di sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5) e gli oggetti che contengono tali materie plastiche espanse non possono essere forniti né impiegati.

<sup>3</sup> L'allegato 4.9 è applicabile alle confezioni spray utilizzate nella produzione di materie plastiche espanse.

### 2 Eccezioni

<sup>1</sup> Su domanda debitamente motivata l'Ufficio federale può accordare al fabbricante o all'importatore una deroga limitata nel tempo al divieto secondo la cifra 1 capoverso 1, se:

- a. la tecnica non conosce alternativa alla materia plastica contenente cadmio e il tenore in cadmio nella materia plastica non è superiore a quanto sia necessario per l'impiego al quale è destinato l'oggetto; oppure
- b. l'utilizzo di materie plastiche usate contenenti cadmio grava in modo inferiore l'ambiente rispetto alla loro eliminazione e alla produzione ex novo.

<sup>2</sup> Il divieto secondo la cifra 1, capoverso 2, non vale:

- a. abrogata;
- b. per l'importazione di materie plastiche espanse integrali, che sono state fabbricate con l'ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), e che servono alla sicurezza, se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000;

<sup>194</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Aggiornato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505), dal n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362) e dal n. I 4. dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1345).

- b<sup>bis</sup>. per l'importazione di apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2000;
- c. per l'importazione sia di veicoli a motore contenenti materie plastiche espanse che sono state fabbricate con l'ausilio di clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 3.4), sia dei relativi pezzi di ricambio e accessori contenenti tali materie plastiche espanse, se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994;
- d. con riserva della lettera e, per la fabbricazione e l'importazione di materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con l'ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), e che servono alla sicurezza, se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000;
- e. abrogata.
- 2<sup>bis</sup> Il divieto secondo la cifra 1 capoverso 2<sup>bis</sup> non si applica, se tenendo conto dello stato della tecnica l'isolamento termico necessario non può essere ottenuto utilizzando altri materiali. L'Ufficio federale emana, dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, raccomandazioni<sup>195</sup> sullo stato della tecnica destinate alle autorità d'esecuzione.

<sup>3</sup> Su domanda motivata l'Ufficio federale può accordare al fabbricante o all'importatore una deroga di durata limitata al divieto secondo la cifra 1 capoverso 2 o 2<sup>bis</sup>, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e
- b. la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.

### 3 Informazione degli acquirenti

<sup>1</sup> La dicitura «Eliminazione non pericolosa per l'ambiente negli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani» o, per mancanza di spazio, la sua forma abbreviata «Eliminazione non pericolosa per l'ambiente negli IIRU» può figurare sui prodotti e sugli oggetti che contengono materie plastiche soltanto se:

- a. il tenore in sostanze nocive non supera i valori massimi della tabella qui appresso;
- b. non contengono altre sostanze che al momento dell'eliminazione liberano o producono quantità considerevoli di sostanze nocive;

Sostanza nociva	valore massimo
Bromo	20 mg/kg

<sup>195</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

---

Sostanza nociva	valore massimo
Cadmio	10 mg/kg
Cloro	1000 mg/kg
Fluoro	20 mg/kg
Piombo	20 mg/kg

---

<sup>2</sup> I fabbricanti e gli importatori di materie plastiche espanse devono informare gli acquirenti, sull'etichetta o in altra forma equiparabile, circa le sostanze contenute nella materia plastica espansa.

### **3a Obbligo di notifica**

I fabbricanti e gli importatori di materie plastiche che richiedono per la loro fabbricazione l'impiego di sostanze stabili nell'aria devono notificare all'Ufficio federale entro il 31 marzo di ogni anno:

- a. il tipo e la quantità di materie plastiche espanse fornite nell'anno precedente, suddivise secondo importazione e produzione in Svizzera;
- b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell'aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.

### **4 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Il divieto previsto nella cifra 1 capoverso 2<sup>bis</sup> entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>2</sup> I dati previsti nella cifra 3a devono essere comunicati la prima volta per l'anno 2003.

*Allegato 4.12*  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Oggetti trattati contro la corrosione**

### **1 Oggetti cadmiati**

#### **11 Definizione**

Sono considerati oggetti cadmiati:

- a. gli oggetti trattati con cadmio per proteggerli contro la corrosione;
- b. gli oggetti che comprendono parti trattate con cadmio per proteggerle contro la corrosione.

#### **12 Divieto**

Gli oggetti cadmiati non possono né essere importati come merce commerciabile né essere forniti da un fabbricante.

#### **13 Eccezioni**

<sup>1</sup> Il divieto non vale per le antichità.

<sup>2</sup> Se la tecnica non conosce un surrogato non cadmiato e se non si usa più cadmio di quanto sia necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, il divieto non vale per:

- a. gli aeromobili, le armi teleguidate, i veicoli, i motori per battelli e le loro parti;
- b. gli oggetti che devono essere contemporaneamente protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione;
- c. i pezzi di ricambio di oggetti cadmiati.

<sup>3</sup> Su domanda motivata, l'Ufficio federale può ammettere eccezioni per altri oggetti, se:

- a. sono destinati ad un impiego per il quale già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si ricorreva ad oggetti cadmiati;
- b. la tecnica non conosce un surrogato non cadmiato e
- c. non si usa più cadmio di quanto sia necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato.

## 2 Oggetti zincati

<sup>1</sup> I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono vegliare che il tenore in cadmio dello zinco applicato non superi i valori massimi seguenti:

	Valevole dall'1.7.1987	Valevole dall'1.1.1989	Valevole dall'1.1.1991
Valore massimo in mg di cadmio per ogni kg di zinco	1000	500	250

<sup>2</sup> I valori massimi sono considerati rispettati se il tenore in cadmio della soluzione o della massa in fusione utilizzata per la zincatura non supera i rispettivi valori massimi.

<sup>3</sup> Gli oggetti zincati possono essere importati come merce commerciabile solo se il tenore in cadmio della zincatura non supera i valori massimi di cui al capoverso 1.

## 3 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> In deroga alle disposizioni del presente allegato gli oggetti cadmiati possono ancora essere importati o forniti fino al 31 agosto 1988.

<sup>2</sup> In deroga alle disposizioni del presente allegato gli oggetti comportanti parti cadmate possono ancora essere importati o forniti fino al 31 agosto 1990. Su domanda il Dipartimento può accordare al fabbricante un termine più lungo, se questi dimostra che l'adattamento della produzione entro detto termine non è sopportabile sotto il profilo economico.

*Allegato 4.13*<sup>196</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Vernici antivegetative («Antifoulings»)**

### **1 Definizione**

Le vernici antivegetative sono vernici volte ad impedire agli organismi animali e vegetali di fissarsi sulla superficie sommersa di barche, boe, pontili e simili.

### **2 Fornitura e importazione**

<sup>1</sup> Salvo che siano destinate alla ricerca, le vernici antivegetative non possono essere fornite se contengono composti trialchilici o triarilici dello stagno.

<sup>2</sup> In casi motivati, l'autorità che concede l'autorizzazione può tollerare eccezioni al divieto di cui al capoverso 1, se nella vernice asciutta il tenore dello stagno non supera l'1,5 per cento della massa.

<sup>3</sup> L'importazione di vernici antivegetative per il proprio uso privato è vietata.

<sup>4</sup> Chi intende importare vernici antivegetative per uso professionale nella propria azienda deve essere titolare dell'autorizzazione di messa in commercio.

### **3 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Per la fornitura valgono i termini secondo l'articolo 73a.

<sup>2</sup> Fino al 30 giugno 1989 si possono ancora importare vernici antivegetative per uso professionale nella propria azienda, senza l'autorizzazione di messa in commercio.

<sup>196</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 911).

*Allegato 4.14*<sup>197</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## Solventi

### 1 Definizioni

<sup>1</sup> Sono considerati solventi le sostanze e i prodotti che vengono impiegati nei processi di pulitura oppure per dissolvere, mettere in emulsione o in sospensione sostanze senza modificarle chimicamente.

<sup>2</sup> Sono considerati solventi alogenati i solventi che contengono in totale più dell'1 per cento del peso delle seguenti sostanze:

- a. Diclorometano;
- b. Dicloroetano;
- c. Cloroformio;
- d. Tricloroetilene;
- e. Percloroetilene.

### 2 Divieti

È vietato:

- a. fabbricare, importare, fornire e impiegare solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5);
- b. fabbricare, importare, fornire e impiegare prodotti o oggetti con solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5).

### 3 Eccezioni

<sup>1</sup> I divieti secondo la cifra 2 lettera a non si applicano a solventi che contengono sostanze stabili nell'aria e vengono utilizzati in impianti per il trattamento della superficie ai sensi dell'allegato 2 cifra 87 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>198</sup> contro l'inquinamento atmosferico.

<sup>197</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Aggiornata giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e giusta il n. I 4 dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1345).

<sup>198</sup> RS 814.318.142.1

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo al divieto secondo la cifra 2, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e
- b. sono stati adottati i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per ridurre le emissioni.

### **3a Etichetta dei solventi alogenati**

Sull'etichetta dei contenitori che contengono più di 2,5 litri di solventi alogenati devono figurare i seguenti dati:

- a. l'indicazione che il contenitore contiene solventi alogenati;
- b. la denominazione chimica, il punto di ebollizione e il tenore (per cento del peso) di tutte le sostanze secondo la cifra 1 capoverso 2, presenti in quantità superiore al 10 per cento del peso.

### **3b Ripresa ed eliminazione dei solventi alogenati**

#### **3b1 Divieto di mescolare**

<sup>1</sup> Chi impiega a titolo professionale solventi alogenati non può mescolare i resti di tali solventi:

- a. né con solventi non alogenati o con loro resti;
- b. né con altri tipi di solventi alogenati o con loro resti, se ciò rende il loro ricupero sensibilmente più difficile;
- e. né con altri rifiuti, sostanze, prodotti o oggetti.

<sup>2</sup> Il divieto secondo il capoverso 1 lettera b, non vale per chi non impiega all'anno più di 20 litri di una sostanza secondo la cifra 1 capoverso 2.

<sup>3</sup> Il divieto secondo il capoverso 1 non vale per chi ricupera o brucia correttamente per proprio conto i resti di solventi alogenati.

#### **3b2 Obbligo di ripresa**

Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dal procedimento di utilizzazione, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

**3b3            Ricupero**

Il Cantone può esigere dal detentore di resti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per eliminarli che:

- a. accertino se esistono possibilità di ricupero o se è possibile crearle, e
- b. informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti;
- c. provvedano al ricupero di tali rifiuti, se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

*Allegato 4.15*<sup>199</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Prodotti refrigeranti**

### **1 Definizioni**

<sup>1</sup> Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze o i prodotti che, in apparecchi o impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.

<sup>2</sup> Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4).

<sup>3</sup> Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell'aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5).

<sup>4</sup> È considerata come fornitura di un impianto anche la trasformazione della parte produttrice di freddo di un impianto esistente.

<sup>5</sup> Apparecchi refrigeranti fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

### **2 Fabbricazione, importazione ed esportazione, fornitura**

#### **21 Divieti**

<sup>1</sup> È vietato fabbricare, importare, esportare e fornire:

- a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. apparecchi e impianti contenenti prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

<sup>2</sup> È vietato fabbricare, importare e fornire i seguenti apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;
- b. deumidificatori;
- c. impianti di climatizzazione;
- d. apparecchi di climatizzazione per veicoli a motore.

<sup>199</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 ago. 1991 (RU **1991** 1981). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1345). Aggiornato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2004** 3209).

## **22 Eccezioni**

<sup>1</sup> I divieti secondo la cifra 21 capoversi 1 lettera b e 2 lettere a-c non si applicano all'importazione, l'esportazione e la fornitura di apparecchi facenti parte di un'economia domestica.

<sup>2</sup> Il divieto secondo la cifra 21 capoverso 2 lettera d non applica agli apparecchi di climatizzazione per autoveicoli a motore se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e
- b. sono stati adottati i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni di prodotti refrigeranti.

<sup>3</sup> Su domanda motivata, l'Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo ai divieti secondo la cifra 21, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e
- b. sono stati adottati i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni di prodotti refrigeranti.

## **23 Informazione degli acquirenti e delle persone qualificate**

<sup>1</sup> I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono informare gli acquirenti, sull'etichetta o in altra forma equiparabile, circa il prodotto refrigerante contenuto nell'apparecchio.

<sup>2</sup> I fabbricanti devono informare, in modo esplicito, chiaramente leggibile e duraturo, le persone qualificate, indicando, sull'apparecchio o sull'impianto, il tipo e la quantità del prodotto refrigerante utilizzato.

## **24 Prescrizioni per la fornitura di prodotti refrigeranti**

<sup>1</sup> I prodotti refrigeranti possono essere forniti soltanto a persone che soddisfino le condizioni previste nell'articolo 45 per l'impiego e l'utilizzazione di tali prodotti.

<sup>2</sup> Singole confezioni di più di 100 g di prodotti refrigeranti possono essere fornite soltanto in contenitori riutilizzabili.

## **3 Impiego**

### **31 Obbligo di diligenza**

Chi utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che ne contengono deve provvedere affinché i prodotti refrigeranti non possano minacciare l'ambiente.

## **32 Divieto di ricarica con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono**

### **321 Divieto**

È vietato ricaricare apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

### **322 Eccezioni**

Su domanda motivata, l'Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo ai divieti secondo la cifra 321, se:

- a. motivi tecnici, d'esercizio ed economici non permettono di osservare per tempo il divieto; e
- b. il richiedente presenta un programma preciso e un calendario per l'attuazione del divieto.

## **33 Obbligo di autorizzazione per impianti stazionari contenenti prodotti refrigeranti stabili nell'aria**

<sup>1</sup> La messa in esercizio di impianti stazionari contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria necessita di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione viene rilasciata, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non si conoscono alternative; e
- b. sono stati presi i provvedimenti disponibili secondo lo stato della tecnica per prevenire le emissioni.

<sup>3</sup> L'autorità che rilascia l'autorizzazione è:

- a. l'autorità cantonale competente; o
- b. l'autorità federale competente per gli impianti di cui al capoverso 1 che servono all'esercizio di costruzioni o impianti per la cui autorizzazione è competente la Confederazione; l'articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge sulla protezione dell'ambiente è applicabile alla cooperazione tra l'Ufficio federale e i Cantoni.

## **34 Controllo della tenuta stagna**

<sup>1</sup> I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono fare esaminare regolarmente, ma almeno ad ogni intervento o manutenzione, la tenuta stagna:

- a. apparecchi e impianti contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti refrigeranti stabili nell'aria;

- b. sistemi e apparecchi di climatizzazione utilizzati nei veicoli a motore, contenenti prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

<sup>2</sup> Se è accertata una perdita, il detentore è tenuto a far riparare immediatamente l'apparecchio o l'impianto.

## 35 Registro di manutenzione

<sup>1</sup> I detentori di apparecchi e impianti contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono vegliare affinché sia tenuto un registro di manutenzione.

<sup>2</sup> Sul registro di manutenzione deve essere indicato il nome del detentore dell'apparecchio o dell'impianto.

<sup>3</sup> La persona qualificata che esegue i lavori deve annotare, dopo ogni intervento o manutenzione eseguito sull'apparecchio o sull'impianto, le seguenti indicazioni:

- a. la data dell'intervento o della manutenzione;
- b. una breve descrizione dei lavori effettuati;
- c. il risultato del controllo della tenuta stagna di cui alla cifra 34;
- d. quantità e tipo del prodotto refrigerante prelevato;
- e. quantità e tipo del prodotto refrigerante introdotto nell'impianto;
- f. la ditta, il proprio nome e la firma.

## 4 Eliminazione

<sup>1</sup> Chi prende in consegna prodotti refrigeranti in vista della loro eliminazione deve provvedere affinché gli stessi non costituiscano un pericolo per l'ambiente.

<sup>2</sup> Prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono e prodotti refrigeranti stabili nell'aria devono essere eliminati secondo le prescrizioni dell'ordinanza del 12 novembre 1986<sup>200</sup> sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) e dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990<sup>201</sup> sui rifiuti (OTR).

<sup>3</sup> Chi prende in consegna apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti in vista della loro eliminazione deve prenderli in consegna ed eliminarli secondo le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

## 5 Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti refrigeranti stabili

<sup>200</sup> RS 814.610

<sup>201</sup> RS 814.600

nell'aria deve notificarlo all'autorità cantonale o all'autorità federale di cui alla cifra 33 capoverso 3 lettera b.

<sup>2</sup> La notifica deve indicare:

- a. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio;
- b. il tipo e l'ubicazione dell'impianto;
- c. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
- d. nel caso di messa fuori esercizio, il destinatario del prodotto refrigerante.

<sup>3</sup> I detentori di impianti secondo il capoverso 1 messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente allegato devono notificare le indicazioni ai sensi del capoverso 2 entro il 31 dicembre 2004.

<sup>4</sup> Le ditte qualificate attirano in maniera adeguata l'attenzione dei loro clienti sull'obbligo di notifica.

## 6 Raccomandazioni

L'Ufficio federale emana raccomandazioni<sup>202</sup> destinate alle autorità d'esecuzione concernenti:

- a. le condizioni per l'autorizzazione di impianti stazionari contenenti prodotti refrigeranti stabili nell'aria (cifra 33);
- b. il controllo della tenuta stagna (cifra 34);
- c. il registro di manutenzione (cifra 35).

## 7 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Fino al 31 dicembre 2003 i prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi completamente alogenati o bromotrifluorometano (allegato 3.4) possono essere fabbricati, importati, esportati, forniti ed impiegati per ricaricare apparecchi e impianti.

<sup>2</sup> Fino al 31 dicembre 2009 i prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) possono essere fabbricati, importati, esportati, forniti ed impiegati per ricaricare apparecchi e impianti.

<sup>3</sup> Fino al 31 dicembre 2014 i prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati possono essere fabbricati, importati, esportati, forniti ed impiegati per ricaricare apparecchi e impianti.

<sup>4</sup> Apparecchi e impianti contenenti prodotti refrigeranti che contengono clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) e che sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002 possono essere importati, esportati e forniti.

<sup>202</sup> Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

<sup>5</sup> Il divieto secondo la cifra 21 capoverso 2 entra in vigore per gli apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, i deumidificatori e gli apparecchi di climatizzazione il 1° gennaio 2005.

<sup>6</sup> Il divieto di fabbricazione e di fornitura secondo la cifra 21 capoverso 2 non si applica agli apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, ai deumidificatori e agli apparecchi di climatizzazione fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

<sup>7</sup> L'obbligo di autorizzazione di cui alla cifra 33 entra in vigore:

- a. il 1° gennaio 2007 per pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorifero permanentemente chiuso negli edifici abitativi;
- b. il 1° gennaio 2004 per tutti gli altri impianti.

<sup>8</sup> L'obbligo di eseguire un controllo della tenuta stagna di cui alla cifra 34 e l'obbligo di tenere un registro di manutenzione di cui alla cifra 35 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

*Allegato 4.16*<sup>203</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Prodotti estinguenti**

### **1 Definizioni**

<sup>1</sup> Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono la fascia di ozono (allegato 3.4).

<sup>2</sup> Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell'aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 3.5).

<sup>3</sup> È considerata come fornitura di un impianto stazionario anche la trasformazione di un impianto stazionario esistente.

### **2 Fornitura, importazione ed esportazione**

#### **21 Divieto**

La fornitura e l'importazione di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria nonché di apparecchi e impianti stazionari contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.

#### **22 Eccezioni**

Il divieto secondo la cifra 21 non vale:

- a. per la fornitura e l'importazione a scopo di neutralizzazione;
- b. per la fornitura a scopo di ricupero;
- c. per l'importazione di estintori a mano destinati all'uso personale nella propria autovettura;
- d. per la reimportazione di prodotti estinguenti per i quali è provato che erano stati esportati a scopo di ricupero;
- e. quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli a motore speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia

<sup>203</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 ago. 1991 (RU **1991** 1981). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1995** 5505). Aggiornato giusta il n. I 4 dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 1345).

di ozono o che sono stabili nell'aria; in casi analoghi l'Ufficio federale può accordare ai detentori di singoli oggetti deroghe limitate nel tempo.

## 23 Esportazione

I prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono possono essere esportati soltanto se il destinatario conferma all'esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per scopi per i quali la tecnica non conosce alternativa nello Stato destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull'ubicazione, sul tipo e sullo scopo dell'impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati.

## 3 Impiego ed eliminazione

<sup>1</sup> Tranne che in caso di lotta contro un incendio, è vietato far pervenire nell'ambiente naturale i prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria. Il divieto vale specialmente per esercitazioni e prove.

<sup>2</sup> I detentori che non intendono più utilizzare i prodotti estinguenti usati che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria (resti di prodotti estinguenti) devono farli eliminare conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza del 12 novembre 1986<sup>204</sup> sul traffico dei rifiuti speciali e dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990<sup>205</sup> sui rifiuti. I resti di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere neutralizzati o eliminati oppure se, dopo il trattamento, vengono reimportati.

## 4 Direttive

L'Ufficio federale pubblica Direttive<sup>206</sup> sull'esportazione e l'eliminazione corretta dei prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono.

<sup>204</sup> RS **814.610**

<sup>205</sup> RS **814.600**

<sup>206</sup> Ottenibili presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, 3003 Berna.

## **5                   Apparecchi e impianti in funzione contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria**

### **51                   Obbligo d'informare l'Ufficio federale**

<sup>1</sup> I detentori di attrezzi domanda più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o di impianti stazionari che contengono tali prodotti estinguenti devono comunicare all'Ufficio federale:

- a. il tipo dell'apparecchio o dell'impianto, nonché l'ubicazione;
- b. la natura e la quantità dei prodotti estinguenti;
- c. il genere degli oggetti protetti;
- d. la data dell'acquisto o dell'installazione dell'apparecchio o dell'impianto.

<sup>2</sup> I detentori di attrezzi contenenti più di 8 kg di prodotti estinguenti stabili nell'aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti estinguenti devono comunicare all'Ufficio federale:

- a. il tipo dell'apparecchio o dell'impianto, nonché l'ubicazione;
- b. la natura e la quantità dei prodotti estinguenti;
- c. il genere degli oggetti protetti;
- d. la data dell'acquisto o dell'installazione dell'apparecchio o dell'impianto.

### **52                   Manutenzione**

<sup>1</sup> Ogni tre anni, i detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione accurata.

<sup>2</sup> Ogni anno, i detentori di impianti stazionari contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione accurata.

### **53                   Messa fuori servizio**

Se li mettono fuori servizio, i detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all'Ufficio federale il destinatario del prodotto estingente e la data della messa fuori servizio.

## 6 Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell'aria oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all'Ufficio federale:

- a. il tipo e il numero degli apparecchi o impianti forniti;
- b. la quantità dei prodotti estinguenti fornita negli apparecchi;
- c. la quantità dei prodotti estinguenti fornita per essere impiegata negli apparecchi o negli impianti;
- d. la quantità dei prodotti estinguenti presa in consegna in seguito alla messa fuori servizio degli apparecchi o degli impianti da parte del detentore;
- e. la quantità dei prodotti estinguenti non più utilizzati sottoposta a trattamento;
- f. la quantità dei prodotti estinguenti reimportati dopo essere stata esportata a scopo di ricupero (cifra 22 lett. d).

<sup>2</sup> I dati devono riferirsi all'anno precedente ed essere suddivisi secondo:

- a. gli apparecchi e gli impianti nuovi ed esistenti;
- b. la natura dei prodotti estinguenti;
- c. il tipo di trattamento.

<sup>3</sup> Chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono deve notificare all'Ufficio federale, al più tardi al momento dell'esportazione, le quantità esportate e la conferma ai sensi della cifra 23.

*Allegato 4.17*<sup>207</sup>  
(art. 9, 11, 35 e 61)

## **Capsule di bottiglie, contenenti piombo**

### **1 Definizione**

Sono considerate capsule di bottiglie contenenti piombo le capsule di bottiglie che contengono più di 150 mg di piombo per chilogrammo.

### **2 Divieto**

Le bottiglie di vino munite di una capsula contenente piombo non possono essere né importate come merce commerciabile né fornite da un fabbricante.

### **3 Eccezioni**

<sup>1</sup> Il divieto non vale per le bottiglie che contengono vino di un'annata precedente al 1996.

<sup>2</sup> Su domanda debitamente motivata, l'Ufficio federale può accordare a un importatore una deroga di durata limitata al divieto d'impiegare capsule di bottiglie contenenti piombo, qualora si tratti di piccole quantità provenienti da Paesi extraeuropei nei quali l'impiego di capsule senza piombo non è ancora usuale.

<sup>207</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5505).

*Allegato 5208*  
(art. 67)

## **Emolumenti per le prestazioni e le decisioni dell'Ufficio federale**

---

### **1 Soggezione agli emolumenti**

<sup>1</sup> Chi richiede una prestazione o una decisione dell'Ufficio federale deve versare un emolumento. Gli sborsi sono calcolati a parte.

<sup>2</sup> Se l'emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.

### **2 Calcolo degli emolumenti**

<sup>1</sup> Gli emolumenti per le prestazioni sono di solito calcolati in base a un tariffario.

<sup>2</sup> Per le prestazioni che non figurano nel tariffario, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.

### **3 Sborsi**

Sono considerati sborsi le spese che si aggiungono alle singole prestazioni, segnatamente:

- a. gli onorari ai sensi dell'ordinanza del 1° ottobre 1973<sup>209</sup> sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati;
- b. le spese per l'accertamento delle prove, per le indagini scientifiche, per esami speciali o per la ricerca di documenti;
- c. le spese di porto, telefono, telegrafo o telex nel traffico internazionale;
- d. le spese di trasferta e di trasporto;
- e. le spese dei lavori che l'Ufficio federale affida a terzi.

<sup>208</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1995** 5505) e il n. I dell'O del 4 nov. 1998 (RU **1999** 39 1362).

<sup>209</sup> [RU **1973** 1559, **1989** 50, **1996** 518 art. 72 n. 2. RU **1996** 1651 art. 21 lett. b].]. Vedi ora l'O del DFF del 22 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extra-parlamentari (RS **172.311**).

## **4 Decisione sugli emolumenti e rimedi giuridici**

<sup>1</sup> Di regola l'Ufficio federale prende la decisione sugli emolumenti non appena la prestazione è stata fornita.

<sup>2</sup> Può chiedere il versamento degli emolumenti prima di comunicare il risultato delle sue prestazioni.

<sup>3</sup> La decisione sugli emolumenti può essere impugnata, entro 30 giorni, davanti al Dipartimento federale dell'interno. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

## **5 Scadenza**

<sup>1</sup> L'emolumento scade:

- a. 30 giorni dopo la fatturazione all'assoggettato;
- b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione di ricorso ha acquistato forza esecutiva.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.

## **6 Prescrizione**

<sup>1</sup> Il credito per emolumenti si prescrive in 5 anni a partire dalla scadenza.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

## **7 Tariffario**

<sup>1</sup> Il Dipartimento definisce il tariffario per le seguenti prestazioni:

- a. dichiarazione di una sostanza;
- b. autorizzazione di messa in commercio di un prodotto per la protezione del legno;
- c. controlli relativi all'osservanza delle buone prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione e stesura del rapporto, per giorno e persona;
- d. autorizzazione di messa in commercio di una vernice antivegetativa.

<sup>2</sup> Stabilisce:

- a. la tariffa oraria per le prestazioni che non figurano nel tariffario;
- b. la tariffa per pagina per i lavori di dattilografia.

<sup>3</sup> Per l'esame di domande di riesame possono essere riscossi emolumenti che ammontano al massimo al 50 per cento di quelli fissati dal Dipartimento.

